GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — LUNEDI 1° MARZO — NUM. 49

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA — GAZZ. e RENDICONTI

	Trim.	Sem.	Anno	Anno (Gazz. e Rendiconti)
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . . Cent. 10; nel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . . » 20; nel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffizi postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nelle adunanze del 26 e 27 febbraio 1886 per l'esame del seguente progetto legge:

« Aggregazione al mandamento o circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo »:

1° Ufficio: senatore Beretta.
2° Ufficio: senatore Ghiglieri.
3° Ufficio: senatore Guerrieri.
4° Ufficio: senatore Malusardi.
5° Ufficio: senatore Griffini.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 3682 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2. Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2. La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Art. 3. Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1|2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1|1000 e di 1|500.

Art. 4. Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5. La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentanti, da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6. La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse, e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

Art. 7. Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 8 Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9. La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 10. Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 11. La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Art. 12. I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13. Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Art. 14. La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disaggio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale, di cui all'articolo 23, sentite le Commissioni provinciali, potrà in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

2. Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

3. Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;

4. Una quota per le spese di amministrazione;

5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici proprii di quelle contrade.

Art. 15. Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'articolo 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessorii, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 16. Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Art. 17. Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni da pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta

l'articolo 15, come accessorii dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Art. 18. Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 19. Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministro delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

Art. 20. L'Ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per la uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

Art. 21. L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

Art. 22. Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 23. Le Commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria, alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente, nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vicepresidente da lui delegato.

Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 24. Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 25. Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell'art. 23, sarà provveduto, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministro delle Finanze.

Art. 26. Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

Art. 27. Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 28. La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Art. 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto, e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione della qualità e classi.

Art. 30. I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 31. Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo.

Art. 32. Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Art. 33. Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;
2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

Art. 34. Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle

mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Art. 35. Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale:

In aumento:

1. L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

2. L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;

3. Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

4. La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1. La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

2. Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

3. Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tuttociò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Art. 36. La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 37. Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

Art. 38. Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Art. 39. Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Art. 40. Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto a eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e terminazione dei territorii comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Art. 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio di inscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Art. 42. Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

Art. 43. È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'articolo 38.

Art. 44. Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, numero 5222 (Serie 2ª).

Art. 45. I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 46. Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sarà, proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Art. 47. I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la dimanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto Reale, in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Art. 48. Fino all'applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'Erario, restando così derogato all'art. 12 della legge 14 luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono nonpertanto abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rivelati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto l'imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Art. 49. Il primo decimo di guerra aggiunto al principale della imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1° luglio 1888.

Art. 50. La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Art. 51. Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

Art. 52. I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria e quanto ai Consigli provinciali per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Restano fermo le condizioni richieste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*, e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961.

Art. 53. Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli articoli 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Art. 54. Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904 (Serie 2ª).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali al 1° gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione del 4° alinea dell'art. 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero 3656 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Licignano, in data 1° ottobre 1885, colla quale chiede di essere autorizzato ad aggiungere all'attuale denominazione del comune l'appellativo *di Napoli*;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Licignano in provincia di Napoli, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Licignano di Napoli, cominciando dal 1° febbraio 1886.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 18 luglio 1885, numero 3596 (Serie 3ª), che instituisce il Consiglio superiore della Marina mercantile,

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono chiamate a far parte del Consiglio superiore della Marina mercantile le seguenti persone ed i presidenti delle Camere di commercio e delle Associazioni marittime sottoindicate:

Boccardo comm. prof. Gerolamo, senatore;
Ricci marchese Giovanni, senatore;
Boselli comm. prof. Paolo, deputato;
De Zerbi comm. Rocco, deputato;
Maldini comm. Galeazzo, deputato;
Novi Lena comm. Adriano, deputato;
Palizzolo comm. Raffaele, deputato;
Randaccio comm. Carlo, deputato;
Blumenthal comm. Alessandro, presidente della Camera di commercio di Venezia;
Elia comm. Augusto, deputato, presidente della Camera di commercio di Ancona;
Loteta comm. Francesco, presidente della Camera di commercio di Messina;
Parnis cav. Josias, presidente della Camera di commercio di Cagliari;
Positano cav. Saverio, presidente della Camera di commercio di Bari;
Ravenna comm. Giovanni Battista, deputato, presidente dell'Associazione marittima ligure;
Cerruti cav. Emilio, presidente del Comitato delle Compagnie di Assicurazioni marittime;
Starace cav. Francesco, presidente della Mutua Associazione marittima sorrentina.

Art. 2. Il comm. Boselli Paolo ed il comm. Loteta Francesco sono nominati, presidente il primo, e vicepresidente il secondo, del Consiglio superiore suddetto.

Il prefato Nostro Ministro della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.

UMBERTO.

B. Brin.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Stato maggiore generale.

Con R. decreto 11 febbraio 1886:

Veroggio cav. Benedetto, tenente generale in disponibilità, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti 11 febbraio 1886:

Savina Giuseppe, capitano 1° bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Bottassi Giacomo, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio effettivo e destinato al 74 fanteria.

Pezzana Augusto, id. id., id. id. id. al 58 id.

Miniati Napoleone, sottotenente 83 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con RR. decreti 14 febbraio 1886:

Mazzoleni cav. Luigi, colonnello di fanteria in disponibilità, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Sguerzo cav. Francesco, maggiore in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio.

Trelò Eugenio, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Marzari cav. Leonida, id., id., id.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto 31 gennaio 1886:

Clerici-Bagozzi Giuseppe, sottotenente medico in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

Con RR. decreti 11 febbraio 1886:

De Simone Zefirino, tenente medico in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

Cardi Francesco, sottotenente medico, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto 14 febbraio 1886:

Avio Edoardo, tenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto 14 febbraio 1886:

Carpani Antonio, sottotenente commissario Direzione commissariato I corpo d'armata, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti 14 febbraio 1886:

Diuetti Angelo, capitano contabile in aspettativa per infermità, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

Angelini Lorenzo, tenente contabile in aspettativa per motivi di famiglia, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto 14 febbraio 1886:

Molina Amilcare, tenente veterinario regg. Guide, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto 11 febbraio 1886:

Risso Federigo, già sottotenente del Genio, dimissionato volontariamente, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente, ed assegnato al 2 Genio.

Con RR. decreti 14 febbraio 1886:

Gigante Camillo, sottotenente di complemento 94 fanteria, dimissionato per sua domanda.

Zanetti Vittorio, id. id., revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 dicembre 1885, che lo nominò come sopra.

Seimandi Enrico, id. id. 2 alpini, id id.

Cali Ernesto, id. id. 8 bersaglieri, trasferto in tale qualità e collo stesso grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria, ed assegnato al 15 reggimento.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto 11 febbraio 1886:

Rossetti cav. Carlo, tenente contabile in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Con RR. decreti 14 febbraio 1886:

Bottilia di Savoux nob. Alessandro, colonnello di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore generale.

Coggiola Secondo, tenente d'artiglieria in posizione ausiliaria, id. id., ed inscritto nella riserva.

Carner Gaetano, già sottufficiale, domiciliato a Bergamo, nominato sottotenente di complemento alla milizia mobile, ed assegnato al 4 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato.

Con R. decreto 11 febbraio 1886:

Tergolina Lodovico, sottotenente di fanteria milizia territoriale, dimissionato per sua domanda.

Con RR decreti 14 febbraio 1886:

Del Vecchio Salvatore, tenente di fanteria milizia territoriale, dimissionato per sua domanda.

Taglieri Giovanni, sottotenente id., id. id.

Pepe Nicola, id. id., id. id.

Macchia Emanuele, id. id., trasferto nel corpo sanitario della milizia stessa col grado di sottotenente medico.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1886, col quale è istituito pel 1888 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Bologna;

Visto l'art. 3 del detto decreto, col quale viene stabilito che con decreto Ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura,

Decreta:

Art. 1. I due premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Bologna sono:

1. Un diploma d'onore e lire 3000.
2. Una medaglia d'argento e lire 1000.

A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2. I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali, fatto il confronto con altre, veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Art. 3 Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 30 giugno 1887, accompagnate dalla descrizione del podere, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art. 4. Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 15 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 5 ettari. Per l'ammissione poi all'uno od all'altro concorso, i poderi devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto degli altri poderi della provincia stessa.

Art. 5. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, assegna i premi. Essa visita almeno due volte, in diverse stagioni, i poderi che si presentano al concorso; annota in appositi verbali i risultati delle osservazioni e delle indagini fatte, esamina i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registra gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascun podere. A suo tempo propone, esprimendone i motivi, quei due soli poderi che, a suo avviso, sono degni dei premi.

Art. 6. I concorrenti debbono fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permettere in qualunque tempo la visita ai loro poderi.

Roma, 21 gennaio 1886.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *ad un assegno per istudi di perfezionamento all'estero istituito dalla Amministrazione del R. Collegio Ghislieri di Pavia ed intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.*

È aperto il concorso ad un assegno per istudi di perfezionamento all'estero, istituito dalla Amministrazione del R. Collegio Ghislieri di Pavia, e intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.

Tale assegno è di lire tremila, dura un anno, a cominciare dal 1° di novembre p. v., ed è riservato ai giovani che hanno conseguito la laurea nella R. Università di Pavia.

I concorrenti dovranno presentare al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 30 aprile p v., una domanda, in carta bollata da una lira, accompagnata da una o più memorie originali sulla materia, nella quale intendono perfezionarsi, o su materie affini, e da' seguenti documenti:

1. Certificato regolare d'aver compiuto l'ultimo anno di studio e conseguita da non più di quattro anni la laurea nella R. Università di Pavia;
2. Giudizio della Facoltà, nella quale il concorrente ha fatto i suoi studi, sulla sua speciale attitudine a perfezionarsi in una data disciplina;
3. Certificato di buona condotta morale, rilasciato dal sindaco del comune, nel quale il concorrente ebbe dimora durante l'ultimo triennio;
4. Certificato regolare da cui risulti che il concorrente conosce a sufficienza la lingua ufficiale del paese, in cui vuol compiere gli studi;
5. Tutti quegli altri documenti e lavori, onde il concorrente creda poter dimostrare il suo valore e la maturità dei suoi studi.

Nella domanda stessa devono i concorrenti dichiarare in qual ramo di scienza intendono perfezionarsi e quali studi vi abbiano fatti.

Roma, 26 febbraio 1886.

Il Direttore Capo di Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, num. 629 modificato col R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di anatomia patologica nella R. Università di Genova.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 25 giugno 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 10 febbraio 1886.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO. 2

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta *(1ª pubblicazione).*

Venne denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11 ordinale, n. 27 di protocollo e n. 4184 di posizione, stata rilasciata addì 5 gennaio 1886 dalla Intendenza di finanza di Cosenza al signor Tucci Enrico di Giuseppe pel deposito da lui fatto di certificato del consolidato 5 per cento, n. [illegible]154, per lire [illegible] con godimento dal 1° luglio 1885, onde fosse munito del mezzo foglio di compartimenti di cui nel R. decreto 12 aprile 1885, n. [illegible] (Serie 3ª).

A termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il certificato predetto, stato già munito del richiesto mezzo foglio di compartimenti, verrà restituito al signor Enrico Tucci senza obbligo di ritirare la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 febbraio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Smarrimento di ricevuta *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Palermo il 9 gennaio 1886, sotto il n. 110 e numeri 252-21682, per il deposito del certificato nn. 20791-367301, della rendita di lire 520, intestato alla signora Gorgone in Mistretta Maria di Giovanni, separata di beni e di persona dal di lei marito Antonino Mistretta, domiciliata in Palermo, esibito da Mistretta Sebastiano fu Francesco per essere tramutato al latore fino alla concorrenza di lire 170.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati all'incaricato signor Mistretta Sebastiano fu Francesco i nuovi titoli, senza l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 febbraio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 786838 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 135, al nome di *Zurolo Carmela-Maria*, e Giosuè fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della loro madre Esposito Pasqua, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Zurlo Maria-Carmela*, Maria e Giosuè fu Pasquale, minori, ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà a la rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 febbraio 1886.

Per il Direttore generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 95260 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 43, al nome di Manzone *Francesco* fu Gaetano, minore, sotto l'Amministrazione della loro madre Aprile Crocifissa, domiciliata in Calatafimi (Trapani), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manzone *Francesca* fu Gaetano, nubile, ecc., ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 26 febbraio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un corrispondente del *Journal des Débats* telegrafa a questo giornale da Vienna che le potenze continuano ad adoperarsi per indurre la Russia ad accettare la convenzione conchiusa tra la Porta ed il principe Alessandro, e che i negoziati in proposito sono su di una buona via. La Turchia abbandona la clausola dell'alleanza militare colla Bulgaria, e si spera che la Russia, da canto suo, rinunzierà al diritto di *veto* per il rinnovamento quinquennale dei poteri del principe di Bulgaria quale governatore della Rumelia orientale. Il principe otterra quindi dalla Porta sola, senza l'intervento delle potenze, la proroga del suo mandato.

Lo stesso corrispondente dice prevalere il convincimento a Vienna che la Grecia abbandonerà le sue idee di aggressione contro la Turchia e non intraprenderà nulla, sebbene sia poco probabile che essa ottenga un compenso qualunque.

La notizia del richiamo del conte Khevenhüller da Belgradò sarebbe, secondo il corrispondente medesimo, perfettamente esatta, ed a succedergli nel posto di ministro d'Austria-Ungheria sarebbe chiamato il generale Thömel che fu già ministro a Cettigne.

« Il conte Khevenhüller, dice il corrispondente, era partigiano di una politica più decisa; esso sostiene che l'influenza dell'Austria-Ungheria è scemata a Belgrado dopo la guerra, e che quella della Russia ha fatto dei sensibili progressi. La Bulgaria sfugge alla Russia, e questa se ne rivale in Serbia Il conte Khevenhüller non ritornerà a Belgrado che per presentare le proprie dimissioni al re Milano. »

Un redattore dell'*Egyetertes* di Pest ebbe una conversazione col conte Khevenhüller, il quale gli disse che durò molta fatica a trattenere il principe Alessandro nella sua marcia vittoriosa, ma che non lo aveva mai minacciato dell'entrata in campagna delle truppe austriache. Il conte disse che si era limitato ad osservargli che, persistendo nella sua risoluzione, esso si alienerebbe assolutamente l'Austria.

Nella seduta di mercoledì della Camera dei comuni inglesi il signor O' Connor chiese la seconda lettura del *bill* destinato a modificare la legge relativa all'obbligo dei padroni di indennizzare gli operai e le loro famiglie nei casi di ferite o di morti derivanti da negligenza dei padroni, rendendo inoltre la indennità obbligatoria, ed estendendo il benefizio della legge ai marinai.

Il signor Russell, attorney generale, dichiarò, a nome del governo, che esso non si opponeva alla seconda lettura, perchè è favorevolissimo allo scopo che si ha in vista, ma che egli desiderava che il *bill* venisse rinviato ad un Comitato speciale assieme ad un altro *bill* proposto sulla stessa materia del signor Durt.

Dopo varie ore di discussione, la Camera ha ammesso la seconda lettura, ed il *bill* fu rinviato ad un Comitato speciale.

La relazione della Commissione d'inchiesta sulle origini e sul carattere dei disordini avvenuti a Londra l'8 febbraio e sulla condotta tenuta dalla polizia in tale circostanza fu ora pubblicata.

La relazione dichiara che le misure adottate dalla polizia di Trafalgar-square furono poco soddisfacenti e che il concetto di esse fu difettoso. Il numero degli agenti mandati sopra luogo fu assolutamente insufficiente e le misure adottate fanno prova di una leggerezza quasi inesplicabile.

La relazione constata che il colonnello Henderson si trovò sulla piazza vestito in borghese; che egli sorvegliava bensì le operazioni dei suoi agenti, ma che non ne aveva assunto direttamente il comando, e che durante tutto il tempo del tumulto egli non diede ordine alcuno.

La Commissione fa notare in termini severi che si è assolutamente trascurato di prendere le precauzioni più elementari per essere in grado di disperdere la folla, anche dopo che fu riconosciuto di quali pericolosi elementi il *meeting* si componesse.

La relazione conchiude esprimendo il parere che l'amministrazione e la organizzazione della polizia debbano formare oggetto di una severa inchiesta.

Una deputazione di operai si è recata presso il signor Chamberlain, presidente del *local government Board*, onde insistere perchè il governo elabori un grande progetto di emigrazione, la cui esecuzione sarebbe immediata e che sarebbe, esso stesso, permanente.

Uno dei membri della deputazione dichiarò che le classi operaie aspettano ansiosamente dal governo attuale che esso faccia per loro qualche cosa.

Il signor Chamberlain, nella sua risposta, disse che egli aveva condisceso ad entrare nella nuova amministrazione col pensiero di migliorare la sorte di queste classi; che i capi socialisti sono i peggiori nemici degli operai e che questi devono respingere ogni idea di ricorrere alla violenza, e, da ultimo, che la questione della emigrazione presenta delle difficoltà.

Il ministro dichiarò poi che egli si interessa grandemente per il ritorno degli operai ai lavori agricoli e che, se l'occasione si presenterà, egli farà ogni suo sforzo per agevolare l'attuazione di tale idea che produrrebbe eccellenti risultati. Tra non molto, qualche cosa in questo senso si farà.

Respinse il concetto della esecuzione di lavori pubblici dipendenti dallo Stato, la creazione di porti, per esempio, perchè questi lavori non costituirebbero un soccorso altro che nei luoghi stessi nei quali fossero eseguiti. Però si pronunziò energicamente perchè le autorità locali, nei diversi centri del regno, assumano l'iniziativa di cominciare dei lavori onde impiegarvi degli operai.

Il signor William S. Walsh, arcivescovo cattolico di Dublino, ha comunicato al signor Gladstone le opinioni emesse da una adunanza di vescovi irlandesi, convocata in seguito alla lettera del capo del gabinetto a lord de Vesci, con cui furono chieste informazioni sui voti e sui bisogni dell'Irlanda.

L'arcivescovo dice, nella sua comunicazione, che la riunione dei vescovi ha esaminato separatamente le tre questioni che il signor Gladstone considera come le più importanti, quelle cioè del *self government*, la questione agraria e la questione sociale.

Ecco le opinioni emesse dai vescovi irlandesi sulle tre questioni:

1° Il *self government* o *home rule* soltanto può dare soddisfazione ai voti ed alle legittime aspirazioni della nazione irlandese. Non serve dire che il *self government* deve essere ritenuto nei limiti costituzionali formolati dal signor Gladstone, cioè a dire col mantenimento della unione legislativa tra la Gran Brettagna e l'Irlanda;

2° Per la soluzione della questione agraria, che è una delle più urgenti, si potrebbe ricorrere ad una delle misure recentemente raccomandate dagli uomini di Stato e dalla stampa e, principalmente, all'acquisto di terreni per parte del governo onde distribuirli ai fittavoli a prezzi più moderati;

3° Riguardo alla questione sociale, la riunione dei vescovi è di parere che, una volta definita la questione agraria, non saranno più da temere disordini, nè turbolenze o crimini agrarii, i quali finora ebbero per massima causa le relazioni tra fittavoli e proprietarii. Si potrà allora sopprimere il diritto di evizione e adottare nel medesimo tempo certi provvedimenti affine di migliorare la situazione delle classi maggiormente bisognose.

Alla Camera dei deputati di Prussia fu discusso, nella seduta del 25 febbraio, il progetto di legge relativo alla nomina ed al servizio degli istitutori nelle scuole popolari delle provincie polacche.

Il signor Porsch, del centro, ha combattuto l'applicazione della legge nella Slesia, ove, disse egli, non esiste agitazione polacca.

Il signor Virchow, progressista, ha dichiarato di essere partigiano della germanizzazione, a patto che questa si faccia mercè lo sviluppo della civiltà germanica. Non potrebbe appoggiare i mezzi violenti e le leggi eccezionali. Il vero pericolo non essere in Polonia, ma a Pietroburgo e Mosca, che sono le sedi del panslavismo.

Il ministro dei culti, signor Gossler, dichiara che di fronte agli attacchi incessanti dei polacchi, il governo non può assumere la dolcezza come linea di condotta. Esso deve porsi sopra un terreno chiaro e fermo. Se degli errori furono commessi nell'organizzazione delle scuole, ciò devesi attribuire alle esitanze di altri tempi. Il miglior mezzo di assimilare due popoli è quello di una lingua comune. Questo scopo non è stato ancora raggiunto.

« Quando una parte della popolazione è chiamata sotto le armi, proseguì il ministro, gli uomini della riserva hanno dimenticato la lingua tedesca.

« Il numero dei giovani che pretendono di non saper la lingua tedesca aumenta. È adunque indispensabile che tutti gli istitutori delle scuole sappiano il tedesco.

« Bisogna inoltre che i professori di queste scuole siano resi indipendenti dalla popolazione e dalle influenze polacche. Quanto ai professori che non fossero al loro posto nelle provincie dell'est, converrà riservare loro altri posti ove potranno essere più utili. Di fronte alla agitazione polacca che non indietreggia nemmeno dinanzi ai mezzi immorali, il governo ha il dovere di ricorrere alle misure eccezionali.

« Il governo non ha l'intenzione di essere ingiusto nè verso i comuni, nè verso i proprietari. Esso non vuole la reazione, ma vuole il vero progresso. »

Dopo il discorso del ministro vari oratori del partito conservatore e del partito liberale nazionali hanno presa la parola in favore del progetto.

Degli oratori del centro l'hanno invece combattuta vivamente. Il seguito della discussione fu quindi rimandato al giorno appresso.

Nei giornali viennesi si accenna alla probabilità di un viaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe in Bosnia ed Erzegovina.

Il viaggio avrebbe luogo nella prossima primavera se lo consentisse la situazione politica.

L'imperatrice si recherà, nel mese di marzo, a Baden, per trattenervisi tre o quattro settimane.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 28. — I giornali dicono che il voto della Camera sul trattato stipulato dalla Francia col Madagascar era previsto, ma che non si era mai visto, da lungo tempo affermarsi una maggioranza simile sopra una questione in cui la politica ministeriale era impegnata.

BERLINO, 27. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* biasima Delyanni per aver comunicato ai giornali di Atene informazioni verbali e confidenziali del ministro di Germania, che, cioè, il cambia-

mento di gabinetto in Inghilterra non avrebbe portato alcuna modificazione nella politica inglese verso la Grecia. Questa condotta del ministro greco non può conservargli la fiducia delle potenze, ed avrà per risultato che la Grecia perderà, per sua propria colpa, le simpatie degli altri gabinetti.

DECAZEVILLE, 28. — Quattro amministratori della miniera di Decazeville, partiti da Parigi, sono attesi nell'Aveyron.

Sarà affisso oggi un manifesto annunziante che gli scioperanti non fanno più parte del personale della Società. La riammissione potrà essere loro accordata soltanto individualmente e dietro nuova domanda.

Iersera tutto era calmo.

Un distaccamento di 120 uomini del genio è giunto da Montpellier.

SAN VINCENZO, 28. — Il piroscafo *Perseo* della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito per Marsiglia.

ATENE, 28. — Tricupis è arrivato.

Le voci persistenti di crisi ministeriale sono attualmente infondate.

PIETROBURGO, 28 — Rangabè, ministro di Grecia a Berlino, che attualmente si trova a Pietroburgo, fu presentato allo czar ed alla czarina all'ultimo ballo di Corte.

PARIGI, 28. — Una nota dell'*Agenzia Havas* smentisce che il Ministero abbia ricevuto cattive notizie dal Tonchino.

ATENE, 28. — È insussistente la notizia della *Nord-deutsche Allgemeine Zeitung* che biasima Delyanni per avere commesso un'indiscrezione circa la comunicazione che il ministro di Germania fece al gabinetto greco sulla recente crisi ministeriale inglese.

Qui si conobbe il tenore della comunicazione da un dispaccio giunto da Berlino. Inoltre detta comunicazione, sembrando vagamente formulata, Delyanni, senza commettere indiscrezione, domandò agli agenti diplomatici di Grecia informazioni che valessero a meglio precisare la natura della comunicazione tedesca.

È smentita la notizia della partenza della flotta internazionale per le acque greche.

BARCELLONA, 28 — Il piroscafo *Sirio*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito iersera per la Plata

BARI, 28. — Fu inaugurata la fiera enologica pugliese. Vi assistevano le Autorità, le Associazioni e molta folla. Parlarono applauditi il presidente del Comizio agrario ed il sindaco.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 27 febbraio 1886

Presidenza del presidente DURANDO.

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

VERGA C., segretario, dà lettura del verbale della seduta di giovedì, che è approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE annunzia la morte del generale, senatore, Gaetano Sacchi, encomiando il suo singolare valore ed il suo indomabile amore per la libertà e per la patria.

PIERANTONI rammenta i più chiari episodii della vita del generale, senatore, Gaetano Sacchi, commemorandone le virtù e l'abnegazione patriotica superiori ad ogni prova.

Desidererebbe che se ne conservasse il busto in marmo nelle sale del Senato.

MEZZACAPO elogia la memoria del compianto senatore Gaetano Sacchi come soldato e come patriota.

RICOTTI, Ministro della Guerra, associasi a nome del Governo ai sentimenti espressi dai precedenti oratori Dice che la morte di Gaetano Sacchi è causa di cordoglio, oltrechè pel Senato, per tutto il paese, e specialmente per l'esercito di cui egli era una illustrazione. Rimarrà imperitura la memoria di così nobile carattere e di così valoroso guerriero.

CENCELLI ricorda la brillante parte avuta particolarmente da Gaetano Sacchi nella difesa di Roma nel 1849. Manda un saluto cordiale, in nome di Roma alla tomba ora aperta e fa voto che la generosa memoria del prode patriota serva di esempio ai futuri.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE annuncia essere pervenuta al banco della Presidenza un'interpellanza del senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia « Sulle condizioni giuridiche dei ricoverati nei manicomii. »

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, informerà il suo collega, Ministro di Grazia e Giustizia, dell'annunciata interpellanza.

Approvazione di progetti di legge.

Senza discussione approvansi i seguenti progetti di legge:

Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossana a destra del fiume Po Allargamento e sistemazione del cavo predetto;

Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali;

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali;

Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete;

Proroga del termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni.

Discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

CORSI L., segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE comunica il decreto Reale con cui il comm senatore Messedaglia è nominato commissario Regio per la discussione in Senato del progetto di legge concernente il « Riordinamento dell'imposta fondiaria ».

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

FERRARIS non farà un discorso che tocchi il merito o i particolari del progetto di legge in discussione.

Tributa largo omaggio alla Relazione presentata dall'Ufficio centrale, ma non nasconde di aver ricevuto una penosa impressione dal considerare che una legge così colossale e che implica disposizioni e questioni di importanza somma, che la stessa Relazione accenna come bisognevoli di modifiche e di esplicazioni, debba essere approvata dal Senato in brevi momenti e quasi senza discussione.

Rammenta che in altre circostanze egli ebbe ad eccitare il Senato a votare una legge senza discuterla a lungo e senza modificarla; ma fa notare che allora trattavasi di legge politica e non di legge organico-fiscale.

Raccomanda la massima prudenza nella redazione del regolamento ed in ispecie richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di ovviare alle difficoltà gravi che, specie quando le parti adiscono i tribunali, si presentano in materia di competenza e in materia di interpretazione.

Conchiude dichiarando che — malgrado molte osservazioni, se non emendamenti, che egli dovrebbe sottoporre al Senato — darà il suo voto favorevole alla legge, riservandosi di fare nella discussione particolareggiata degli articoli, quelle osservazioni che tendano appunto ad evitare segnatamente gli accennati inconvenienti.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. Osserva che, qualunque sia la presente situazione, non entra affatto e non può entrare in mente del Governo di limitare comecchè sia minimamente l'esplicarsi della discussione del presente progetto di legge in Senato.

Il Senato e quelli dei suoi onorevoli membri che intendono di partecipare alla presente discussione terranno essi in quel conto che crederanno l'aspettazione lunga del paese per questa legge, il voto dell'altra Camera, la unanimità degli Uffici e dei commissari del Senato riguardo alla medesima.

Ringrazia gli Uffici, la Commissione ed il suo relatore della grande sollecitudine da essi posta nell'esame di questo progetto e delle conclusioni a cui sono venuti.

Dichiara fin d'ora di accettare le osservazioni e raccomandazioni contenute nella relazione.

Assicura che il Governo metterà il massimo studio nella compilazione del regolamento perchè da esso non vengano ostacoli, ma venga agevolata la completa esecuzione della legge.

Fa notare come, riguardo al regolamento per la esecuzione di una legge di indole tecnica come questa, sia impossibile di non lasciare al Governo qualche latitudine.

Che se nell'applicazione della legge si manifesterà il bisogno di qualche nuovo provvedimento legislativo, il Parlamento, che è in permanenza, vi provvederà.

Quanto al limite per la facoltà dei comuni di applicare centesimi addizionali, la Commissione può star certa che il Governo si adoprerà in ogni modo perchè le disposizioni relative a questa materia abbiano effettiva e seria applicazione, e perchè i benefizi che i contribuenti hanno diritto di aspettarsene non vadano frustrati.

Si riserva di dare in seguito altre spiegazioni ove esse vengano richieste nel corso della discussione.

FINALI, relatore, ringrazia così personalmente come pure a nome dell'Ufficio Centrale, il Presidente del Consiglio per la favorevole accoglienza fatta agli avvedimenti ed alle considerazioni contenute nella relazione. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla possibilità che col regolamento ed anche eventualmente con opera legislativa si completino le lacune che per avventura fosse per presentare la legge.

Al senatore Ferraris esprime i ringraziamenti dell'Ufficio Centrale per il giudizio benevolo fatto della relazione, e dichiara che le osservazioni poste innanzi nella stessa hanno appunto lo scopo di richiamare l'attenzione del Senato sui punti più salienti della questione ed anche, al caso, di proporre modificazioni, dacchè nessuna ragione politica parlamentare potrebbe costringere il Senato a votare una legge che esso non fosse per ritenere buona e raccomandabile.

In ordine agli elenchi accennati nella relazione, il relatore non è completamente soddisfatto delle assicurazioni date dal Presidente del Consiglio, che il Governo porrà ogni suo studio ed ogni sua prudenza in proposito perchè sia posto un limite ai centesimi addizionali. Il relatore crede che per secondare le raccomandazioni accennate nella relazione il Governo dovrebbe altresì essere guardingo nell'ordinare od autorizzare spese, se non si voglia stabilire addirittura una contraddizione nei termini

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Non è per dimenticanza che omise di fare ulteriori dichiarazioni in ordine ai centesimi addizionali, ma perchè siffatta dichiarazione gli pareva addirittura inutile.

Per vero, se si vuole limitare la facoltà nei comuni di imporre i centesimi addizionali, sarebbe una contraddizione in termini l'imporre ai comuni stessi gravi spese, mentre si intende di limitare loro la facoltà di procurarsi le risorse necessarie a farvi fronte.

Dichiara quindi che intenzione del Governo è di mantenersi coerente alla promessa di limitare l'imposizione dei centesimi addizionali opponendosi all'approvazione di nuove spese non necessarie per parte dei comuni.

FINALI, relatore, a nome dell'Ufficio Centrale, prende atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

JACINI. Non crede giustificato il dubbio dell'onorevole Ferraris che nel paese possa produrre cattiva impressione una troppo rapida approvazione di questo progetto di legge da parte del Senato.

La proposta della perequazione risale a molti anni addietro, ed ogni pro ed ogni contro ne fu ampiamente detto, scritto e dimostrato. Ogni particolare attinente a questo progetto si può dire che abbia una completa letteratura.

Laonde è certo che giammai proposta di legge venne davanti al Parlamento in condizioni di più completa maturità, ed ognuno si trova in grado di pronunziarsi intorno ad essa con piena coscienza.

Osserva che il progetto provvede a due necessità urgenti: la prima è quella di unificare finalmente l'imposta fondiaria dopo 25 anni che si è formata l'unità politica, il quale sconcio e la quale ingiustizia non potevano più oltre durare; la seconda necessità è quella che il peso dell'imposta fondiaria era giunto ad essere oramai insopportabile, e che urgeva provvedere. Vi si è ora provveduto con questo progetto che è un primo, vero, serio passo a favore dell'agricoltura.

Certo il progetto non è perfetto. Esso neanche rappresenta tutto quello che l'agricoltura può aspettarsi dal Parlamento. Ma è pur vero, che esso contiene molto di bene, e a quello che vi manca vuol dire che si provvederà in seguito.

Loda il Governo del momento da lui scelto per presentare questo progetto e di avere per esso bruciati i suoi vascelli.

Crede che il progetto non comprometta in nessuna guisa la nostra finanza, la quale può non trovarsi in condizioni floridissime, ma non presenta altrimenti i caratteri allarmanti che da taluno, esagerando, si pretende.

Per queste principali ragioni darà voto favorevole alla legge.

FERRARIS ricorda di non essere stato estraneo all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, che prometteva il conguaglio definitivo dell'imposta fondiaria.

Si rallegra che, pure non essendosi potuto farlo in quell'epoca, il conguaglio possa essere almeno oggi decretato.

Si dichiara lieto e soddisfatto di aver provocato le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio.

FINALI, relatore. Alle argomentazioni autorevoli presentate dal senatore Jacini, in ordine alla impossibilità che una provincia possa essere maggiormente aggravata di un'altra, aggiunge queste due osservazioni:

1. Che l'abbandono del contingente assicura la eguaglianza del trattamento delle diverse provincie;

2. Che, al giorno d'oggi, non si può assodare con precisione quali sieno le provincie più aggravate, come del resto è accennato nelle tabelle riportate nella relazione.

Al senatore Ferraris osserva che, mentre la legge del 14 luglio 1864 provvedeva al conguaglio fra i compartimenti e prometteva un conguaglio fra provincie e provincie, il progetto di legge attualmente in discussione adempie quella promessa al di là di quello che la detta legge 14 luglio 1864 prevedeva.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Vengono letti ed approvati, senza osservazioni, i due primi articoli del progetto.

L'art. 3 suona così:

« Art. 3. Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

« Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo, saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

« Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500. »

FINALI, relatore, domanda al Governo, a nome dell'Ufficio centrale: 1° se il Governo intenda di costituire un materiale catastale totalmente nuovo, o se intenda di conservare del materiale esistente tutto quanto più sia possibile, al quale ultimo avviso si associerebbe l'Ufficio centrale; 2° se nei casi nei quali la ripartizione della proprietà in un dato comune sia molto variabile, il Governo intenda stabilire una mappa a scala unica o varie scale, a 2000, a 1000, a 500, ecc. ecc.

MESSEDAGLIA, commissario Regio, osserva che dal contesto stesso della legge apparisce che il Governo, a risparmio di spesa e di tempo, intende valersi, fin dove sia possibile e compatibile, delle mappe esistenti se anche esse non sieno nella scala delle nuove.

Quanto alle nuove mappe, esse saranno di regola al 2000, e soltanto in casi di grande frazionamento potranno essere al 1000 ed al 500.

GRIFFINI chiede al Regio commissario se si intenderà che, per gli scopi di questa legge, potranno servire anche le mappe del catasto di Maria Teresa, riflettente il territorio dell'antico ducato di Milano.

MESSEDAGLIA, commissario Regio, ritiene, come opinione personale

suo, che taluna delle mappe accennate dal senatore Griffini potranno, se non in tutto, almeno in parte servire; ma le sue cognizioni tecniche locali non sono tali da consentirgli di dare vere assicurazioni in proposito.

Si approvano quindi gli articoli 3 e 4.

L'art. 5 suona così:

« Art. 5. La delimitazione o la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentanti da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

« L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione. »

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

FERRARIS domanda al commissario Regio quale sia il significato della disposizione dell'art. 5 in rapporto all'art. 6, tenuto conto che moltissimi comuni hanno una linea di limitazione puramente fittizia, e ciò in vista delle questioni che possono sorgere specie in ordine alla competenza per questioni di confine.

FINALI, relatore. Osserva che nelle operazioni di delimitazione e terminazione, l'assenza di rappresentanti del comune limitrofo non fa rimanere sospesa la operazione, mentre nell'art. 7, dove si parla del rilevamento dei periti, si stabilisce che, ove anche mancassero tutti i rappresentanti dei comuni interessati, la operazione non sarà sospesa.

Il relatore ritiene che nel regolamento si potrà provvedere alla chiara interpretazione di questi due articoli nel senso che, anche per ciò che si riferisce all'art. 5, mancassero pure tutti i rappresentanti dei comuni interessati, l'operazione non sia sospesa.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, osserva che i casi di controversie tra comuni per causa di confini in materia di rilevamenti sono rarissimi, e che sarà agevolissimo provvedervi con opportune disposizioni regolamentari.

Vengono approvati gli articoli 5, 6 e 7.

L'art. 8 suona così:

« Art. 8. Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge. »

FINALI, relatore, confida che il Governo presenterà nel termine fissato in quest'articolo il progetto di legge per determinare gli effetti giuridici del catasto e le relative riforme nella legislazione civile.

L'Ufficio Centrale interpreta quest'articolo nel senso che il progetto di legge abbia a contemplare, non solo l'efficacia giuridica pell'iscrizione in catasto dei terreni, ma anche quella dei fabbricati.

MESSEDAGLIA, commissario Regio, dichiara essere certo che il catasto debba riferirsi così ai terreni come ai fabbricati.

Vengono approvati gli articoli 8 e 9.

L'art. 10 suona così:

« Art. 10. Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali, e sentite le Giunte comunali. »

FINALI, relatore, osserva che non sempre i comuni censuari sono identici ai comuni amministrativi. Talora più comuni censuari sono compresi in un comune amministrativo, e, in questi casi, la maggioranza dell'Ufficio Centrale ritiene che si possano mantenere i comuni censuari dando alla mappa un'unità virtuale, dividendola cioè in altrettante sezioni.

Ritiene infine l'Ufficio Centrale che, quando in un comune le mappe raggiungono già un numero progressivo che superi le cinque cifre, si possa senza svantaggio dell'unità della mappa procedere alla creazione di mappe subalterne.

MESSEDAGLIA, commissario Regio. Non può dubitarsi che ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Il che non implica che ogni mappa debba formare un solo foglio continuo; mentre invece si potrà con vantaggio dividerla in sezioni. Insiste sulla distinzione necessaria fra il comune censuario ed il comune amministrativo che potrà comprendere più comuni censuari o frazioni di essi.

L'art. 10 viene approvato.

L'art. 11 suona così:

« Art. 11. La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

« La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali. »

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

FINALI, relatore, osserva che all'art. 11 non è specificato il caso di introduzione di nuove coltivazioni; ma è di avviso che anche questo caso si possa ritenere sottinteso.

MESSEDAGLIA, commissario Regio, ritiene che anche questa specificazione sia materia della quale potrà tenersi conto nel regolamento.

L'art. 11 viene approvato.

PRESIDENTE, stante l'ora inoltrata, rinvia a domani il seguito della discussione.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge approvati in principio della seduta, nonchè alle votazioni per la nomina di un commissario alla Biblioteca e di uno alla Giunta delle petizioni.

CORSI L., segretario, fa l'appello nominale per le votazioni.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni:

Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossana e destra del fiume Po. Allargamento e sistemazione del cavo predetto:

Favorevoli 67
Contrari 5

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali:

Favorevoli 68
Contrari 4

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali:

Favorevoli 69
Contrari 4

(Il Senato approva).

Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete:

Favorevoli 66
Contrari 8

(Il Senato approva).

Proroga del termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni:

Favorevoli 62
Contrari 8

(Il Senato approva).

Nella votazione per la nomina di un commissario della Biblioteca nessuno avendo ottenuto la maggioranza, domani si procederà al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto i maggiori voti, onorevoli Pallieri e Messedaglia.

Del pari, per la medesima ragione, si procederà al ballottaggio fra

gli onorevoli Paternostro e Guerrieri-Gonzaga, che ebbero i maggiori voti per la nomina di un commissario alla Giunta delle petizioni.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

DOMENICA 28 FEBBRAIO 1886.

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

VERGA C., segretario, dà lettura del verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

Approvansi gli articoli 11, 12 e 13.

L'art. 14 è concepito così:

« Art. 14. La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

« La Commissione centrale, di cui all'articolo 23, sentito le Commissioni provinciali, potrà, in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

« Saranno detratte cogli stessi criteri:

« 1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

« 2 Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

« 3 Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture:

« 4. Una quota per le spese di amministrazione;

« 5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni. »

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade.

FINALI, relatore, dice che il regolamento dovrà dare norme precise per quelle deduzioni dalla rendita dei fondi, determinata dalla quantità del loro prodotto e del rispettivo prezzo, che l'art. 14 ammette a fine di trovare la rendita netta del proprietario. Dal criterio che si seguirà in questo, e in teoria e in pratica, dipende in gran parte il risultato della catastazione, considerata nell'aspetto finanziario, tanto generale che comparativo. Non che la lira censuaria di rendita possa essere eguale ad una lira di rendita reale; sarebbe un presumer troppo, un presumer quello che non si è avverato in alcun paese, e che si può considerare d'impossibile realizzazione per alcuni riguardi, fra cui quello che il catasto debba tener conto anche di periodici infortuni: ma pur bisognerà usare ogni cautela suggerita dalla scienza e dalla esperienza affinchè la rendita censuaria sia lontana meno che si può dalla rendita media reale; e che le detrazioni concesse più o meno largamente non nuocciano alla giusta estimazione ed alla perequazione della rendita agraria che è equivalente alla perequazione finale del tributo. Per la via di successive detrazioni può sfuggire alla imposta troppa parte della rendita netta: negli atti della Commissione della inchiesta agraria non mancano dimostrazioni che la ridurrebbero a zero.

Ma pur invocando questo giusto ed equanime rigore, l'Ufficio centrale crede opportuno notare, che in taluni luoghi vi sono spese di manutenzione che il n. 3 dell'art. 14 e l'art 16 debbono per certo virtualmente comprendere, ma non esprimono: intendesi dire dei canali, talora di lungo percorso, che i proprietari delle terre mantengono a loro spese per condurvi le acque di proprietà altrui, per le quali pagano canone o corrisposta di affitto.

Nella giusta estimazione della rendita, sta la giustizia assoluta del tributo; nella sua valutazione uniforme sta la sua giustizia comparativa. A questa non sodisfano pienamente i catasti vigenti, pieni di disuguaglianze fra provincia e provincia, comune e comune, contribuente e contribuente. In una parte del compartimento romano si è dovuto ricorrere alla diversità dell'aliquota Per perequare l'imposta fra comune e comune; ma questo espediente non corresse alcuna sperequazione tra fondo e fondo.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, si dichiara in grado di dare immediate spiegazioni circa i dubbi assai ragionevoli dell'onorevole relatore.

Primieramente non può dissentire da lui che l'avere sostituito alla proposta della Commissione della Camera la media dei tre anni può cagionare una perdita.

Osserva per altro come la differenza non possa essere molto ragguardevole. La perdita sulla rendita imponibile che verrà nella valutazione dei cereali potrà essere compensata nella valutazione degli altri prodotti. Si tratta del resto di semplici congetture.

Dichiara che al Ministero è sembrato evidente che non si possa adottare per le delimitazioni un criterio diverso da quello che si adotta pel reddito imponibile. Ciò si rileva pure dall'art. 6. In tale modo verrà attenuato il danno cui accennava l'on. relatore.

Quanto al secondo dubbio sollevato dall'Ufficio Centrale osserva che, quando si parla di spese di manutenzione, se ne parla in un senso economico, cioè generale. Tutte le spese quindi che servono al fondo immediatamente o mediatamente debbono essere detratte.

Ritiene esagerati i timori del relatore che queste deduzioni possano farsi in misura così larga da ridurre la rendita quasi a zero Queste deduzioni saranno fatte da persone tecniche e certamente imparziali. Inoltre si dovranno avere presenti non già condizioni speciali e passeggiere, ma le condizioni generali di produzione ed il vero valore di un fondo

FINALI, relatore, si contenta dei criterii generali stabiliti dal progetto ed accennati dall'onorevole Ministro; ma l'Ufficio Centrale deve insistere sulla necessità che si applichino norme rigorose per ciò che concerne il calcolo delle detrazioni da farsi nel computo del reddito, acciocchè non si trascorra ad arbitrii e non si cada in errori lesivi dell'equità e dell'interesse dell'erario.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, conviene che si debba procedere a rigore nel calcolare le detrazioni; ma osserva a quali pericoli si andrebbe incontro scendendo a troppe specificazioni. Non crede probabile che le detrazioni giungano al punto di far scomparire ogni reddito. Rinnova l'assicurazione che in questa materia il regolamento procederà con grande cautela.

FINALI, relatore, ringrazia e prende nota delle assicurazioni del Ministro

JACINI dice che la Commissione dell'inchiesta agraria non può già assumere la responsabilità di tutto quello che sta scritto nei grossi volumi dell'inchiesta, ma unicamente delle conclusioni e delle proposte da essa fatte.

L'articolo 14 è approvato.

All'articolo 15 FINALI, relatore, prega il Ministro delle Finanze a ripetere qui una dichiarazione da lui fatta alla Camera circa il criterio secondo cui definire in catasto le cose rurali.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dichiara essere convenuto ed inteso che gli edifizi rurali si catasteranno per la loro posizione, indipendentemente collo scopo cui sono addetti.

L'art. 15 è approvato.

All'art. 16 JACINI raccomanda che nella stima delle acque di irrigazione si ponga ogni dovuta attenzione alla diversità delle acque medesime.

MESSEDAGLIA, commissario Regio, risponde che anche questa materia formerà oggetto di diligente esame quando si compilerà il regolamento.

Approvasi l'art. 16.

JACINI, all'art. 17, chiede che si definisca ciò che si intende per « canali maestri. »

MESSEDAGLIA, commissario Regio, specifica la distinzione fra canali maestri e « canali di derivazione. »

Si approvano gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

L'art. 23 è redatto così:

« Art. 23. Le Commissioni comunali saranno nominate dal Consigli in una seduta straordinaria, alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

« Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

« La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vicepresidente da lui delegato.

« Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria.

« Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento. »

GRIFFINI osserva come nel determinare la costituzione della Commissione centrale non siasi provveduto a che vi sia rappresentato il Consiglio superiore di agricoltura.

Ritiene essere sfuggita la considerazione della opportunità di ciò, tanto più che i membri di quel Consiglio vi sono designati per i loro studi e per la loro competenza speciale.

Nello stesso modo che fu ritenuto opportuno stabilire che facciano parte della Commissione rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, ecc., sarebbe stato opportuno stabilire che debbano essere chiamati a farne parte taluni membri del Consiglio superiore di agricoltura.

Confida di avere una dichiarazione la quale tranquillizzi, su questo particolare, non tanto l'oratore, quanto la classe degli agricoltori.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dichiara che il Ministero ha tutte le simpatie per il Consiglio di agricoltura, e che nessuna ragione assoluta vi sarebbe per escludere i suoi componenti dal far parte della Commissione centrale di cui si tratta.

Non si è per altro creduto opportuno di comprenderveli perchè il Consiglio di agricoltura si muta di anno in anno, mentre che la Commissione centrale ha d'uopo di stabili elementi o di una costante giurisprudenza.

Del resto il Ministero non mancherà di tener conto dell'osservazione fatta dal senatore Griffini e di conciliare la permanenza della Commissione centrale catastale con la convenienza che ne facciano parte componenti del Consiglio di agricoltura. Al che potrà anche provvedere il regolamento.

Approvansi l'art. 23 ed i seguenti fino al 30.

Ecco il testo dell'art. 31:

« Art. 31. Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. »

FERRARIS raffronta la disposizione di questo articolo con quella dell'art. 6 e trova fra di esse una precisa antinomia.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, rinnova qui la dichiarazione che egli già fece alla Camera e per la quale la Camera si acquetò. La dichiarazione è che, mentre nulla si innova riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria, nulla neppure si innova della giurisdizione contenziosa.

FERRARIS non crede che questa risposta corrisponda alla sua obiezione.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, conviene che forse questo articolo poteva anche ommettersi. Esso del resto non fa che determinare espressamente quello che poteva anche sottointendersi, cioè, che nulla fino all'attuazione del nuovo catasto, è innovato riguardo all'attuale giurisdizione catastale.

L'art. 31 è approvato.

Leggesi il testo seguente dell'art. 32:

« Art. 32. Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

« Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10 a lire 100. »

FINALI, relatore, reputa che qui sarebbe opportuna una dichiarazione del Governo per cui rimanesse inteso che le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, ecc., non avranno diritto di accedere anche alle case dominicali annesse alle case coloniche quante volte si dia il caso di questa annessione.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dice non potersi dubitare della interpretazione accennata dal relatore. Ad ogni modo l'oratore la conferma ed essa verrà poi compresa nella disposizioni del regolamento.

Approvasi l'art. 32 e, con brevi osservazioni anche gli articoli successivi fino al 37.

L'art. 38 è stilato così:

« Art. 38. Nel caso che, per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

« Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative. »

FINALI, relatore. L'Ufficio centrale spera che questo beneficio della moderazione dell'imposta valga a far conteggiare più rigorosamente quelle detrazioni per infortunio che saranno comprese nella valutazione del prodotto. Sarà questo un criterio che potrà compensare in parte agli effetti della moderazione delle imposte.

A proposito delle due condizioni, alle quali è subordinata questa moderazione dell'imposta, cioè di diminuzione di due terzi almeno del reddito e che l'infortunio non sia già stato contemplato nella formazione dell'estimo, ha due osservazioni a fare.

Con questo articolo si trasporta al catasto geometrico quel principio che era un'eccezione del catasto descrittivo delle provincie meridionali. Ora l'Ufficio centrale ritiene che si vorranno mantenere le disposizioni stabilite da quel regolamento del 1817, e cioè che gl'interessati ad ottenere la diminuzione dell'imposta debbano anticipare e sostenere le spese per la verifica degli infortuni.

Seconda questione, anche più grave. La somma d'imposta che viene moderata o rilasciata, verrà reimposta?

Si è dichiarato dall'onorevole Ministro delle Finanze che per la moderazione dell'imposta non può soffrire il contingente di un anno, e quindi deve essere reintegrato se qualche cosa si è perduto. Una tale dichiarazione è tranquillante. Ma forse questo principio esige che si restituiscano i contingenti *a posteriori;* perchè, diversamente, riguardo allo Stato, potrà avvenire che si debba modificare la previsione dell'imposta sopra 5 o 6 milioni.

Questa importante quistione occorre che sia regolata. Ove non si possa provvedervi col regolamento, si dovrà provvedervi con legge speciale.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dichiara non essere dubbio che, in conformità di quanto già stabiliva il regolamento napoletano, le spese di verificazione degli infortuni debbano anticiparsi e sostenersi da coloro che chiedono l'esonero.

Rispondendo alle altre osservazioni del relatore, conferma anzitutto la dichiarazione che deve farsi la reimposizione delle quote rilasciate, e che la reimposizione si fa sul contributo generale. Tale principio del resto è stabilito dal capoverso 3° dell'art. 47.

Quanto all'osservazione che per la restituzione di piccole quote si debbano rifare i ruoli, risponde che anzitutto non si tratta di aggiungere ai ruoli una piccola quota, perocchè vi sono milioni che non si esigono. La reimposizione del resto si fa nell'anno appresso, perocchè quanto l'Amministrazione non ha riscosso in un anno, deve riscuoterlo nell'anno successivo.

Ritiene con queste osservazioni di avere chiarito i dubbi sollevati dall'onorevole relatore.

FINALI, relatore, dichiara che all'Ufficio centrale basta di aver richiamato l'attenzione del Governo sul principio della reimposizione, e di aver provocato in proposito le dichiarazioni del Governo. Quanto poi al sistema accennato in proposito dal Ministro delle Finanze, l'Ufficio centrale non crede che sia il caso di pronunziarsi ora, mentre forse il Governo stesso potrà ritenere di formarne oggetto di apposito progetto di legge.

Approvansi gli articoli 38, 39 e 40.

L'articolo 41 suona così:

« Art. 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo

« I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare o migliorare i confini o la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

« Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonchè quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

« Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge »

FERRARIS osserva che l'espressione *trascrizione ipotecaria* non corrisponde al linguaggio esatto che dovrebbe usarsi in una legge, a meno che non si voglia interpretare l'articolo nel senso che per trascrizioni ipotecarie si intendano le trascrizioni delle iscrizioni ipotecarie.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, ritiene che l'espressione *trascrizione ipotecaria* sia scorretta, o quasi va fino al punto di credere che possa essere la risultanza di un errore di stampa.

Ad ogni modo crede che l'interpretazione di quest'articolo non possa essere diversa da quella datagli dal senatore Ferraris.

GRIFFINI ritiene che l'intento del legislatore nell'adottare la frase *trascrizione ipotecaria* sia stato quello di voler significare le trascrizioni negli Uffici ipotecari.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, osserva che evidentemente le trascrizioni del pari che le iscrizioni non si possono fare altrove che negli Uffici ipotecari. Ad ogni modo se si manifesterà il bisogno di qualche chiarimento, vi sarà provveduto col regolamento.

GRIFFINI osserva che le sue parole avevano l'obbietto di assodare che trascrizioni accennate in quest'articolo sono vere trascrizioni di contratti traslativi di proprietà e non trascrizioni di consensi d'iscrizione ipotecaria.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, riconosce che, pur lasciando a desiderare la espressione usata nella legge, evidentemente la medesima si riferisce alle vere e proprie trascrizioni per l'effetto giuridico delle traslazioni di proprietà: ove però si ravvisasse necessario qualche chiarimento, ripete che se ne terrà conto nel regolamento.

CENCELLI osserva che il periodo di dieci anni stabilito in questo articolo avrà bisogno di qualche proroga.

MESSEDAGLIA, Commissario Regio, risponde che le operazioni di delimitazione e di terminazione dovendosi fare con grande energia, probabilmente saranno compiute in 5 anni al più; quindi il termine di 10 anni pare che possa ritenersi più che sufficiente.

Approvansi gli articoli 41 e 42

L'articolo 43 suona così:

« Art. 43. È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente, di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione o l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

« Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art. 38. »

FINALI, Relatore, in relazione a quanto fu detto in occasione dell'art. 34 confida che il Governo userà delle facoltà concesse da questo articolo anche relativamente alla conservazione del catasto.

MESSEDAGLIA, Commissario Regio, ritiene che sta nel concetto generale della legge di dare al Governo la facoltà di provvedere con regolamento a tutte le materie contemplate da questo progetto di legge, e quindi anche a quella importantissima sotto molteplici aspetti quale si è la conservazione del catasto, benchè non ne sia fatta in quest'articolo speciale menzione.

Si approvano gli articoli 43, 44 e 45.

L'art 46 suona così:

« Art. 46. Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

« In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

« Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

« Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge o dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

« Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni. »

FINALI, relatore, osserva che l'Ufficio centrale avrebbe preferito che si fosse lasciato all'avvenire lo stabilire l'aliquota fissata in questa legge.

Osserva che, se il nuovo metodo di valutazione riducesse di un sesto l'attuale estimo, si avrebbe la diminuzione di dodici milioni dall'attuale ricavo dell'imposta.

Il relatore si preoccupa della larghezza di criteri contenuti in questa legge in rapporto all'estimo, in guisa che ne è favorita l'agricoltura, la quale certo reclama speciali riguardi per la crisi che attraversa, ma non ne è punto favorita la finanza la quale mercè questa legge *dà e non riceve*.

Richiama l'attenzione del Governo alla tabella annessa alla relazione ed osserva che i 9 compartimenti hanno oltre a 432 milioni di reddito imponibile e trova che ben difficilmente potranno salire a 1400 milioni. Il relatore ritiene che giammai la rendita catastale possa conguagliare la rendita reale.

Osserva poi che la stessa tabella, colonna settima, porta come rendita reale la somma di oltre lire 790 milioni, e trova che non possa ammettersi che si possa portare cotesta rendita al 75 0[0 di più di quello che fu apprezzata nel 1860.

Conchiude affermando anche una volta che questo progetto di legge non è forse abbastanza sollecito per gli interessi della finanza. È certo che, se come fu detto alla Camera, innanzi al pericolo della patria, il Parlamento, ispirandosi al sentimento nazionale, non si arresterebbe di fronte alle necessità inesorabili del bilancio, non si arresterà neppure dinanzi ad un articolo di legge votato venti anni addietro.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dichiara che la legge non ebbe mai intento fiscale. Si volle dare un provvedimento a favore della agricoltura e si volle adempiere un atto di giustizia. Poichè una debolezza del sistema finanziario consiste appunto nella sperequazione, la quale impedisce che l'imposta fondiaria serva come può e deve servire ai bisogni del bilancio.

Il Ministro non discute teoricamente il sistema di prestabilire oggi

un'aliquota per una imposta da applicarsi fra 20 anni; ritiene però che per assicurare le sorti della proprietà fondiaria equivalga ad una garanzia che si dà ai proprietari, e della quale pare che essi sentano il bisogno.

Non crede però il Ministro che questa legge, pur non essendo fiscale, possa compromettere le finanze.

Conviene tener conto del progresso indubitato dell'agricoltura nazionale e del conseguente miglioramento della rendita.

Osserva che col sistema dei tre anni minimi vi sarà compensazione nella valutazione delle spese.

Riconosce che il ricensimento della bassa Lombardia, come asserì il senatore Finali, presentò una grande delusione, perchè mentre si era preveduta un'aliquota del 3 25 si verificò invece quella del 2 64, ma ciò si deve attribuire a che quel ricensimento fu fatto in base all'aliquota del 1828, mentre il 3 25 era calcolato come aliquota in base alla rendita del 1861, ed è certo che se in questa base si fosse fatto il ricensimento tali delusioni non si sarebbero verificate.

Osserva che, a seconda della stessa tabella della relazione, la base dell'imposta attuale è di 790 milioni; quindi occorrerebbe oggi meno che duplicare la rendita appurata nel 1864 per ottenere i 1400 milioni che coll'aliquota del 7 0/0 darebbero i 100 milioni dei quali oggi fruisce la finanza.

Il Ministro crede che il progresso dell'agricoltura, l'aumento della popolazione, il miglioramento delle rendite affidino che fra 20 anni si potrà avere un aumento di 3/4 della rendita appurata nel 1864.

Aggiunge il Ministro che anzi, dall'avviso autorevole di uomini competenti e di ufficiali tecnici all'uopo interpellati, venne confortato a credere che l'aumento sarà fra venti anni molto maggiore.

Osserva infine che se le condizioni economiche del paese fra venti anni saranno migliorate, il Parlamento potrà gravare la mano sulla terra, mentre se la crisi sarà persistente in guisa che la terra non sopporti neppure il carico attuale, il Parlamento potrà portare la sua attenzione su altri cespiti.

Ad ogni modo la legge attuale dà un affidamento, ma nulla compromette per l'avvenire.

FINALI, relatore, prende atto delle dichiarazioni fatte dal Ministro delle Finanze.

Osserva che dividerebbe l'opinione del Ministro circa il progresso dei 3/4 di rendita fra 20 anni, ma fa notare che i 790 milioni di rendita accertati nell'anno 1861 sono relativi alla rendita effettiva netta che è di molto superiore alla rendita censuaria.

Fa altresì notare che non si deve per tutto il Regno aspettare 20 anni per l'applicazione di questa legge, mentre per l'art. 47 in talune provincie la legge stessa si potrà applicare anche prima dei venti anni.

Ad ogni modo, poichè il Ministro sostiene che in caso di bisogno del bilancio il Parlamento sarà chiamato a provvedere, l'Ufficio centrale non ha null'altro ad aggiungere.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, richiama l'attenzione della Commissione e del Senato sul beneficio che verrà allo Stato dal censimento dei beni incensiti. Del resto, ripete che il Parlamento sarà sempre in facoltà di provvedere. Riconferma che con questa legge nulla si è pregiudicato, nè compromesso

Approvansi l'art. 46 ed i successivi fino a 49.

Segue l'art. 50 così concepito:

« Art. 50. La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2218, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

« Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale ».

FINALI, relatore, osserva che, mentre con questa legge l'imposta sui terreni si ragguaglierà al 7 per cento, quella dei fabbricati continuerà ad essere del 16 25 per cento. Accenna al fatto, senza entrare nei particolari della questione

Approvansi gli articoli 50 e 51.

Ecco l'art. 52:

« Art. 52. I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

« Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria, e quanto ai Consigli provinciali per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Restano ferme le condizioni richieste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato O, e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961. »

RIBERI fa notare la necessità che si ponga un serio limite alla facoltà delle provincie e dei comuni di imporre centesimi addizionali. Perchè però questa facoltà possa seriamente limitarsi, sarebbe prima di tutto indispensabile che si riducessero le spese obbligatorie, mentre avviene l'opposto, e queste spese sono in continuo aumento. Dimostra con varii argomenti questa asserzione.

Chiede come si intenda procedere a tale riguardo.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, osserva che le disposizioni degli articoli 50 e 52 di questa legge sono vivamente reclamate. Queste disposizioni hanno per oggetto una garanzia seria.

I casi nei quali i comuni possono essere costretti per legge a superare i centesimi addizionali sono rari. L'autorità superiore amministrativa vedrà sempre quali economie sieno possibili sulle spese facoltative.

Questo basterà quasi per tutti i casi ad ottenere l'effetto che non si oltrepassi il limite fissato per i centesimi. Ai casi speciali si provvederà secondo le circostanze.

Ma, intanto, se si voleva far cosa seria, bisognava proporre le disposizioni degli articoli 50 e 52.

FINALI, relatore, e CAMBRAY-DIGNY chiedono spiegazioni sulla facoltà accordata con questo progetto ai comuni ed alle provincie di mantenere i centesimi addizionali finchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86, e circa il modo in cui provvederanno alle loro spese i comuni che, come ve ne sono molti in Toscana, hanno un estimo bassissimo.

VITELLESCHI chiede entro quale termine debba intendersi che dovrà cessare il privilegio dei comuni i quali coi loro centesimi addizionali hanno di gran lunga varcato il limite legale.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, dice che in Italia vi sono 180 comuni-modello che non hanno centesimi addizionali; ve ne sono 2000 che li hanno dentro il limite legale; ve ne sono altri 5000 i cui centesimi addizionali superano mano mano i cento centesimi e vanno sino al mille, fino ad un comune nella provincia di Alessandria che è giunto ai 1015 e forse più centesimi addizionali.

Dimostra come debba ritenersi equo ed opportuno il criterio fissato dal progetto come limite medio per la fissazione della sovraimposta comunale e provinciale.

Quanto alla domanda gravissima fatta dall'on. Vitelleschi, osserva che ad essa potrà rispondersi adeguatamente soltanto quando verrà in discussione la riforma della legge comunale e provinciale, e si tratterà del modo e delle proporzioni delle sovraimposte.

L'articolo 52, nonchè i successivi 53 e 54, ultimo del progetto, sono approvati.

Rinvio di interpellanze.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, e DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, pregano i senatori Riberi e Griffini a rinviare lo svolgimento delle interpellanze da loro rispettivamente presentate, ad una delle sedute che terrà il Senato dopo che sarà finita la discussione attualmente in corso nell'altro ramo del Parlamento.

RIBERI e GRIFFINI aderiscono.

PRESIDENTE dichiara che la discussione essendo esaurita si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge per il « Riordinamento dell'imposta fondiaria ».

CORSI L., segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione.

Favorevoli 91 — Contrari 6.

Il Senato approva.

PRESIDENTE annunzia che nella votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario della Giunta per la Biblioteca riuscì eletto il senatore Messedaglia con voti 49, ed in quella per un commissario per la Giunta delle petizioni riuscì eletto il senatore Paternostro con voti 46.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 27 febbraio 1886

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta comincia alle 2 20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE legge una comunicazione del Senato del Regno con la quale si dà notizia che i funerali del senatore Sacchi avranno luogo domenica alle 10; ed estrae a sorte i nomi dei deputati Davalà-Valva, Polvere, Tenani, Riolo, Menotti, De Renzis, Rinaldi Pietro, Del Vasto, Spirito, Giordano Ernesto, Palizzolo e Ferracciù, i quali rappresenteranno la Camera ai detti funerali assieme ad un vicepresidente, a due segretari e ad un questore.

Legge quindi una lettera dell'on. Argenti con la quale dà la sua dimissione da deputato.

PARODI propone che invece di accettare queste dimissioni del deputato Argenti, gli si diano due mesi di congedo.

(La Camera approva).

Seguito della discussione intorno al disegno di legge sul bilancio di assestamento per l'esercizio finanziario 1885-86.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, risponderà prima d'ogni altro ad alcune dichiarazioni personali fatte dall'on. Giolitti ieri sera. Egli affermò che non si era determinata un cifra precisa per il fondo di ammortamento dei debiti dello Stato. Ora basta leggere l'esposizione finanziaria per accertarsi subito che tale cifra fu determinata in dieci milioni. Negò anche l'on. Giolitti che esistano ancora beni demaniali ed ecclesiastici a garanzia delle obbligazioni ecclesiastiche che si emettono.

Ciò non è affatto esatto, come risulta da documenti ufficiali, perocchè vi è un'attività patrimoniale effettiva di 160 milioni di fronte alla quale sono i 150 milioni di obbligazioni emesse o da emettere. Ed a misura che questi titoli rientrano nelle casse dello Stato per pagamento di beni venduti, non vengono più riammessi in circolazione. Dunque quella garanzia fondiaria promessa per queste obbligazioni ci era e ci è senza che possa da alcuno contestarsi.

L'on. Ministro ritiene che si possa considerare come in buono condizioni la finanza di un paese, quando essa basta a soddisfare ai bisogni ordinari e straordinari del paese stesso: e tale è appunto la condizione della finanza nostra, la quale in questi ultimi anni non solo fu sufficiente per tutti i bisogni, ma lasciò sempre un avanzo.

Nota che l'aumento medio dell'entrata in questi ultimi anni è stato di 24 milioni e mezzo all'anno, onde non sono infondate le previsioni di un aumento medio annuo di 16 milioni per gli esercizi avvenire.

Queste cifre dimostrano eloquentemente la potenzialità e l'elasticità del nostro bilancio, e quindi è ingiusta, avventata e poco patriottica l'affermazione che le nostre finanze sieno in cattive condizioni (Bene!)

Ma, dicono gli avversari, l'avere riscosso di più non era ragione anche a spendere di più.

La somma delle maggiori spese nel quinquennio ascende a 151 milioni, ma questa somma vuol esser divisa in tre categorie: 27 milioni e mezzo per spese militari; 35 milioni per incremento normale delle spese, ed il rimanente, 88 milioni, rappresenta spese per cause eccezionali e che non si riprodurranno, oppure spese che avranno il loro corrispettivo in bilancio.

In quanto alle spese militari egli ritiene che ormai si sia convenientemente provveduto ai bisogni dell'esercito, e questa era una delle necessità più urgenti ed importanti dello Stato; onde è certo che tali spese hanno raggiunto l'estremo limite, e per lo innanzi non aumenteranno nelle proporzioni del passato.

Negli 88 milioni per spese derivanti da cause eccezionali e che non si ripeteranno debbono comprendersi le spese per l'abolizione del corso forzoso, per la cessazione della Regia dei tabacchi, per concorso al municipio di Napoli, per spese di cancellerie giudiziarie, per maggiori vincite al lotto, per l'applicazione del nuovo organico del Genio civile, ed infine per aumenti di spese nei Ministeri di Agricoltura e Commercio per nuove scuole ed altro.

È stato accusato di far scialacquo nelle spese d'amministrazione, mentre in ogni esercizio egli è riuscito ad ottenere economie da sei fino a 11 milioni per esercizio, sul personale, sugli interessi del debito fluttuante, sulle spese di riscossione e mediante il ritardo di emissioni autorizzate.

Passando a parlare del bilancio straordinario, premette che ritiene pericolosa assai per un paese giovane e pieno di legittimi bisogni la teoria che « alle spese straordinarie debbasi far fronte con vendita di beni o con prestiti ». E ritiene che il nostro bilancio straordinario essendo alimentato da eccedenze nelle entrate effettive, risponda ai principii più severi della finanza.

Certamente si sarebbe migliorato il patrimonio dedicando tutta l'eccedenza delle entrate alla riduzione dei debiti; ma non provvedendo ad urgenti opere pubbliche, non se ne sarebbe ugualmente avvantaggiata la economia nazionale.

Alcuni si sgomentano perchè vedono in otto anni aumentato il debito pubblico di due miliardi e 570 milioni; ma essi non considerano che d'altra parte il patrimonio è migliorato essendosi con un miliardo e 389 milioni estinti debiti più onerosi, con un miliardo e 37 milioni riscattate le strade ferrate e 29 milioni essendo stati impiegati nella conversione dei beni ecclesiastici.

Non pensano cotesti onorevoli oppositori che contro 117 milioni di aumento del debito redimibile sta la riduzione dello stesso debito per 187 milioni. Essi infine non considerano che alcuni dei debiti convertiti, come quello del corso forzoso, erano un gravissimo ostacolo allo svolgimento della economia nazionale.

(Il Ministro si riposa alcuni minuti).

Si sostiene che nel bilancio 1885-86 si riaffaccia il disavanzo di 62 milioni; ma questo è un disavanzo contabile non effettivo, coperto per 24 milioni dalle riscossioni anticipate sui redditi delle dogane e per 40 milioni dalla emissione di obbligazioni ecclesiastiche.

Tale emissione rappresenta una sosta nel miglioramento della finanza pubblica; sosta che deriva da cause eccezionali e transitorie. Infatti nell'anno 1885-86 continua l'incremento progressivo delle entrate, e si sostengono rilevanti spese transitorie per opere pubbliche e di difesa militare, le quali non si riproducono nell'esercizio seguente. Quindi rientriamo nella curva ascendente. Ma perchè il miglioramento del bilancio ritorni ad essere progressivo, occorre per altro, come egli ha ripetutamente dichiarato alla Camera, por freno alle spese e cercare le maggiori economie.

Il programma di economie esposto dal Governo non pregiudica l'andamento dei servizi e lo svolgimento della prosperità pubblica, e il Ministro lo dimostra esponendo la progressione ed il rapporto tra le spese sì ordinarie che straordinarie nei decorsi esercizi.

Per modo che non ha fondamento il cumulo di accuse dirette alla sua amministrazione, la quale, mentre ha compiuto un grande programma di riforme senza squilibrare il bilancio, intende rinvigorirlo purchè non si sostituiscano alle spese straordinarie che vanno a cessare se non quelle consentite dalle sue forze ordinarie.

Non istima opportuno precorrere oggi la discussione che si dovrà fare sulla efficacia dei nuovi provvedimenti finanziari. E quanto ai dubbi mossi intorno alla circolazione, quando verranno svolti, non esiterà a rispondere, altrimenti affretterà il momento in cui su quel grave tema e sui provvedimenti presi dal Governo si possa fare la più ampia discussione

Conchiude coll'esortare la Camera a rimuovere dall'animo ogni dubbio e dal confidare nelle larghe prove che spera d'aver dato per la tutela della pubblica finanza e per la prosperità economica del paese Se si crede debbasi mutare indirizzo e programma, egli è pronto a discuterne; ma non si prenda la finanza a pretesto di lotte politiche, che pregiudicano il credito del paese. (Vive acclamazioni — Applausi).

PICARDI, presiedendo la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per le pensioni, deve respingere gli addebiti fatti dal Ministro a quella Commissione.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. No, no.

PICARDI. Le parole del Ministro poterono da alcuni essere interpretate come una censura alla Commissione; ed egli deve dichiarare che la Commissione stessa non ha creduto nè crede dover presentare una relazione sul disegno di legge presentato dal Ministro il 7 dicembre 1884, sul quale implicitamente ha già riferito.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, è dolente che la Commissione abbia male interpretato le sue parole, e prende atto delle ragioni esposte dal Presidente in difesa del proprio operato.

BRANCA, riservandosi di dimostrare, quando svolgerà il suo ordine del giorno, che il sistema finanziario seguito dal Ministro può condurre a tristi conseguenze, si limita ora a confutare alcuni dati esposti dal Ministro stesso, quelli specialmente sulla conversione e la estinzione dei debiti, deplorando che si sia servito di cifre non esatte (Bene! a sinistra).

MAGLIANI, Ministro delle Finanze (Segni di attenzione), dà spiegazioni sulle cifre enunciate, riservandosi di rispondere più diffusamente quando l'on. Branca concreterà le sue accuse.

(La discussione generale è chiusa).

PRESIDENTE avverte che, oltre i 28 ordini del giorno stampati, ne sono stati presentati altri sette. (Oh! oh!)

LAPORTA, relatore, non esita a dichiarare che il bilancio dello Stato si troverebbe in più prospere condizioni se non si fosse dato largo sviluppo alle opere pubbliche ed alla difesa dello Stato, e sussidio alla marineria mercantile; ma se si fosse seguita diversa politica, il paese sarebbe necessariamente meno ricco e meno forte.

Alle spese dirette a svolgere l'economia nazionale fa riscontro la trasformazione dei tributi, iniziata coll'abolizione della tassa sul macinato e proseguita con la riforma delle tariffe doganali, con la soppressione del corso forzoso, con la diminuzione della tassa sul sale e l'abolizione dei tre decimi dell'imposta fondiaria.

Tale indirizzo finanziario è risultato provvidissimo, nè egli rifarà l'analisi dei bilanci già fatta dal Ministro delle Finanze; confuta per altro gli argomenti addotti sugli effetti della conversione del debito vitalizio, e dimostra che a torto oggi si accusa il Ministro per avere soltanto in parte profittato delle facoltà di emettere obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.

Molto più che la emissione è un fatto meramente transitorio il quale non si rinnoverà negli anni successivi.

Dunque la situazione finanziaria è un pretesto per un voto politico. E che cosa vogliono gli oppositori? Arrestare le spese per opere pubbliche o quelle militari? Lo dicano francamente. Ma se questo non si vuole o non si può dire, è evidente, ripeto, che la questione finanziaria è un pretesto a un voto politico, scelto appunto perchè la finanza è un terreno neutro su cui possono incontrarsi le più disparate opinioni.

In ogni modo, afferma che questa discussione avrà giovato alla nostra finanza che non teme la luce. Solamente deve dichiarare che non potrebbe continuare la sua fiducia al Governo ove non fossero seriamente mantenute le promesse di frenare le spese. (Commenti)

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli ordini del giorno. Il primo è quello dell'onorevole Arcoleo, così concepito:

« La Camera, confidando che il Ministero provvederà all'attuale situazione finanziaria, passa alla discussione degli articoli. »

ARCOLEO riassume il suo ordine del giorno in tre concetti. Quali le cause della presente situazione finanziaria e parlamentare? Di chi la colpa? Quali i provvedimenti? Dice che non è specialista, e che non farà strategica di cifre. Dice anche che non è trasformista, poichè, venuto da poco nel Parlamento, sente più il dovere di formarsi che il lusso di trasformarsi.

Respinge il sospetto che, in questa discussione, la finanza sia pretesto a una crisi politica Sarebbe volgare e poco patriottico servirsi del credito dello Stato, come strumento di parte (Mormorio). Tuttavia il campo finanziario è male scelto per una lotta politica. Le questioni, in tal modo, si spostano, e non possono che creare o aumentare equivoci, qualunque sia il risultato del voto.

L'oratore lascia ad altri più autorevoli la cura di trattare delle attinenze della presente situazione finanziaria con la politica estera e interna Egli si limita a rilevare un sintomo speciale, un senso di malessere e di malcontento che, ripercosso nell'Aula, si è da qualche tempo manifestato sotto un triplice aspetto: depressione del sentimento morale; disordine nell'amministrazione e nella giustizia, cattiva finanza. Nelle due prime forme c'è molto di vago, quindi sono riusciti inefficaci gli sforzi contro il Ministero. Il senso morale, la giustizia, la buona amministrazione sono principii non di questo o quel partito, ma di tutti. (Approvazioni).

Tali accuse non rilevano concetto pratico: il domani di una crisi le cose resterebbero come sono. Eppure l'opposizione ha dovuto concentrare i suoi sforzi nel campo finanziario. Certo, in questo campo, non può scindersi la responsabilità del Ministro delle Finanze da quella di tutto il Gabinetto.

E l'oratore dimostra questa tesi con ragioni ed esempi nostri e stranieri. Ma prima di farne applicazione al presente Ministero, determina l'origine, lo sviluppo, i benefici effetti, e i mali inevitabili della politica finanziaria di cui oggi si avvertono le conseguenze.

Il bilancio non deve guardarsi con occhio anatomico, per analizzare, con curiosità da naturalista, le parti di uno scheletro, ma bisogna guardarlo in modo fisiologico, per sorprendere in quelle cifre e in quelle formole l'anima della nazione e le sue forze e il malessere, e curarlo da medico se occorre

Fa un'analisi rapida del mutamento finanziario che seguì al mutamento politico avvenuto dopo il 1876 Si cercò costituire e coordinare al pareggio materiale, compito e raggiunto dalla destra, il pareggio morale proclamato dalla sinistra; e così il bilancio, rigidamente finanziario, si trasformava in bilancio economico. Sviluppa le varie fasi e i pericoli superati dall'on. Magliani, affermando che la trasformazione tributaria offriva, in Italia, maggiori difficoltà di quella che trovò in Inghilterra il Peel, il quale volle votata un'imposta fondiaria, prima di procedere a sgravi e riforme nelle imposte indirette; e di quella che incontrava in Francia Leone Say, il quale contava sopra una base economica molto larga e feconda. (Approvazioni).

Fa raffronti con altri paesi di quanto fece o potea fare l'onorevole Magliani in Italia senza un possibile aumento di imposte o un fondo di sgravii.

Accenna le ultime resistenze della destra per il macinato, e alla efficace cooperazione che di poi essa ha dato alla trasformazione tributaria e alle altre grandi operazioni compiute. L'on. Magliani diede una finanza alla sinistra; e quindi è oggi un anacronismo contrapporgli un sistema che la destra ha modificato. Dimostra, con fatti, che qualche debolezza del bilancio è compensata dalle cautele con cui il Ministro ha sostenuto e garentito il bilancio in una fase forse anticipata, certamente audace e difficile.

Le più grosse spese erano ripercussione di bisogni del paese, sentiti dalla Camera, soddisfatti non sempre con discernimento dalla politica finanziaria del Ministero, della quale l'oratore esamina più minutamente l'ultima fase.

Deplora il sistema di espedienti che ha turbato la situazione parla-

mentare, e ha dato qualche urto al bilancio, e accenna alle incertezze, agli errori del Ministero che spiega come mali minori, di fronte alla inefficacia o ai dissensi dell'opposizione (Rumori a sinistra). Rileva la mancanza di un programma diverso finanziario, poichè tale non può dirsi il richiamo alle economie, consentite dallo stesso Governo; ed esamina da tale punto di vista le categorie di spese che devono analizzarsi non nei soli rapporti di cifre, ma di necessità di pubblici servizi o bisogni.

Parla delle esigenze elettorali che diventano ingerenze parlamentari e di una nuova decadenza, la quale consiste in questo: che ai gruppi politici si sono sostituiti gruppi d'interessi regionali, che sono un danno e un pericolo maggiore.

Dimostra la contraddizione di chi vuole la patria forte, senza spese militari; accresciuta la ricchezza pubblica, senza più largo sviluppo di lavori pubblici; meno avvertito il disagio delle imposte senza trasformazione transitoria; e raggiunto insieme, senza scosse e situazioni transitorie, il pareggio aritmetico ed economico (Bravo! Bene!).

Crede per molte ragioni che l'attuale condizione del bilancio sia transitoria e ha fede che il Ministro provvederà con maggiore circospezione ed energia (Rumori a sinistra, approvazioni al centro e a destra).

Il voto contrario, dopo questa discussione, significa offesa al credito dello Stato, e produrrebbe diffidenze ingiuste nel mercato, e avrebbe funesta ripercussione nell'attività economica del paese (Mormorio).

Il voto favorevole esprime, invece, insieme alla fiducia, un avvertimento per più cauto indirizzo. Restare al potere nei giorni di prova è nobile abnegazione. Quindi il voto favorevole che darà al Ministero gli è suggerito dall'esame di condizioni e opportunità politiche, e dice che non vuole, vista la diversità degli elementi avversari e i pericoli dell'ignoto, contribuire a un nuovo equivoco parlamentare.

Non è lontana per altro la prova elettorale che potrà meglio ricomporre i partiti, e dare occasione a determinare meglio le diverse tendenze della politica finanziaria.

Si augura che qualunque sieno i metodi, il bilancio dello Stato sia informato a due sentimenti: il patriottismo e la sincerità, e porti scritto per epigrafe, come la tomba di Thiers: « Patria e Verità. » (Bravo! — Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

SALARIS svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo nella esposizione finanziaria circa la necessità di frenare le spese, ne approva il politico indirizzo, e passa all'ordine del giorno. »

Fedele al suo posto e al programma che ha sempre sostenuto, dichiara che darà al Ministero il suo aiuto disinteressato, perchè non vede nessun pericolo nelle attuali condizioni della finanza, e perchè non approva questa battaglia parlamentare a cui partecipano contro il Ministero, uomini di parte diversa (Conversazioni).

Tutti gli oppositori hanno dichiarato di volere la verità nella finanza, e a questo desiderio si associa. Ma la verità l'hanno detta gli uomini di Banca che conoscono a puntino le condizioni finanziarie di tutti i paesi; il risultato dei discorsi degli oppositori è stato un rialzo nel valore della nostra rendita (Bene! — Commenti).

Risponde alle considerazioni finanziarie degli onorevoli Sonnino e Giolitti, e ritiene che essi, trattando del bilancio, non si avvidero di cadere nella questione politica.

Chiede di continuare domani, essendo indisposto (Rumori)

PRESIDENTE dichiara di non poter consentire, vietandolo il regolamento, che un discorso sia rimandato alla seduta successiva (Bene! Bravo!)

SALARIS. Ma io sono indisposto.

PRESIDENTE è dolente di dover far rispettare il regolamento, e non crede di poter derogare alle disposizioni che vigono per tutti. (Bene!)

SALARIS. Allora mi permetta di riposar per mezz'ora (Si ride).

PRESIDENTE. Riposi pure.

(L'oratore si riposa).

SALARIS, riprendendo a parlare, continua ad osservare come la coalizione degli oppositori abbia così male nascosto essere la finanza pretesto alla questione politica, che l'onorevole Sanguinetti volle scagionare l'onorevole Magliani per dichiarare solo colpevole l'onorevole Depretis.

Domanda di sapere sotto quale bandiera si raccolgano i coalizzati, e quali siano i capi. E a chi dice che la loro bandiera è la bandiera del pareggio, risponde che il pareggio è voluto da tutti, dal Governo e dal Parlamento (Commenti).

Senonchè tutti dicono: freno alle spese. Ma nessuno ha ancora detto quali siano le spese che bisogna restringere (Bene!), e quindi pure ammesso che il disavanzo ci fosse, non si sa con quali mezzi gli oppositori vorrebbero colmarlo. Tanto più che gli oppositori attuali sono proprio coloro che domandarono sempre nuove spese e sgravio di tributi (Conversazioni).

Molti programmi furono enunciati, e tutti diversi; ma gli oppositori si sono uniti nel programma di rovesciare il Gabinetto e il Ministro delle Finanze il quale ha avuto il torto di avere abolito il macinato e il corso forzoso, di aver trovato molti milioni pel Veneto, per Napoli, per Firenze, di aver compiute molte riforme necessarie alla prosperità del paese (Bene! — Rumori), e di avere sgravate le più pesanti imposte. Quindi, dicono gli avversari, ora basta (Si ride).

Non è ragionevole accusare l'onorevole Magliani di cattiva amministrazione. La momentanea deficienza del bilancio proviene da cause transitorie; tanto è vero che ci sono molti concorrenti al posto di Ministro delle Finanze; se queste fossero in cattivo stato i concorrenti non ci sarebbero (Ilarità — Bene!).

La questione è dunque politica. E i coalizzati sono concordi nei criteri di politica interna? (Commenti, interruzioni). E non è questa liberalissima? (Mormorio) Tutte le leggi liberali votate, negli ultimi anni in Italia, sono firmate dall'onorevole Depretis, che è sempre rimasto fedele al suo programma (Bene! — Mormorio).

In quanto alla politica estera, nota che la Camera l'ha ripetutamente discussa e approvata, e che i risultati sono stati buoni. E in ogni modo gli oppositori non hanno affermato un programma diverso. (Rumori)

Esamina e difende il programma politico ed economico del Ministero, e ne desidera il trionfo pel bene del paese. (Commenti — Approvazioni).

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'Interno sui disastri avvenuti nella provincia di Reggio Calabria, e sulle intenzioni del Governo per i soccorsi che si propone di apprestare ai danneggiati.

« Nicotera, De Zerbi. »

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, accetta l'interrogazione, ma crede opportuno dare intanto qualche schiarimento. Appena avuta notizia del disastro, il Ministro mandò un primo soccorso di 10,000 lire. Si attendono esatti ragguagli; appena pervenuti si manderanno, occorrendo, nuovi sussidii, e, se sarà necessario, si provvederà con uno speciale disegno di legge

NICOTERA legge un telegramma del sindaco di Reggio, che constata la gravità del disastro, in cui si parla di 250 case crollate. (Senso).

Riservandosi di trattare la questione del porto di Reggio, dice intanto che il Governo ha rifiutate le somme che erano state chieste per la sua sistemazione. Prende atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, confidando che saranno mantenute.

DE BLASIO VINCENZO domanda se e quando il Governo risponderà alla sua interrogazione.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, ha creduto opportuno di dare gli schiarimenti che gli era possibile di fornire; ma se l'onorevole De Blasio vuole svolgere la sua interrogazione, è pronto a rispondere.

DE BLASIO VINCENZO prende atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, augurandosi che il Governo vorrà provvedere nella misura rispondente alla gravità del disastro.

La seduta è levata alle 7.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879, n. 5002, colla quale venne prescritta la costruzione di linee ferroviarie di complemento, fra le quali, nella tabella *A* venne compresa quella di Roma a Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 18 aprile 1881, n. 9005/9588, col quale in seguito all'avvenuto deposito delle indennità dovute ai proprietari di terreni da occuparsi per la costruzione della predetta ferrovia nel territorio dei comuni di Tivoli, Mandela e Vicovaro, descritti nella tabella annessa al decreto stesso, il Ministero dei Lavori Pubblici fu autorizzato alla occupazione dei terreni medesimi;

Veduti i processi verbali stipulati innanzi al sindaco di Tivoli tra l'ingegnere governativo incaricato delle espropriazioni per la suindicata ferrovia ed i proprietari indicati nell'elenco seguente, approvati dall'ingegnere capo direttore dei lavori della suddetta ferrovia in data 21 agosto 1885, coi quali si convenne a titolo di saldo indennità per maggiore occupazione dei respettivi terreni, occorsa per la esecuzione della predetta ferrovia la somma indicata nell'elenco seguente;

Veduto il decreto prefettizio 31 ottobre 1885, n. 36388, con cui venne ordinato al Ministero predetto il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa Depositi e Prestiti in data 15 gennaio 1886, coi numeri dal 10346 al 10383 inclusive, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto per la parte non occupata in forza del decreto 18 aprile 1881;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio del registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Tivoli, notificato ai proprietari interessati e all'Amministrazione dei Lavori Pubblici, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima provenienza e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Tivoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 14 febbraio 1886

Pel Prefetto: Guaita.

Elenco *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

1. Sestili don Gioacchino fu Michele, domiciliato a Tivoli — Orto asciutto e vigna a pergola in vocabolo Santa Agnese, sez. 6, mappa 166, confinante con Sestili Giov Battista, fiume Aniene, Sterlik Ignazio e strada provinciale.
Superficie in m. q. da occuparsi 55 02.
Indennità stabilita, lire 17 31.

2. Sterlik Ignazio fu Settimio, domiciliato a Tivoli — Pascolivo, vigna e pergola, vigneto in vocabolo Santa Agnese, sez. 6, mappa 176 e 170, confinante con Coccanari Tommaso, fiume Aniene, Mosti Girolamo e strada provinciale.
Superficie in m. q. da occuparsi 1728 92.
Indennità stabilita, lire 1,611 84.

3. Mosti Girolamo fu Giuseppe, domiciliato a Tivoli — Seminativo, vitato, orto in vocabolo Santa Agnese, sez. 6, mappa 270, 376, 373, confinante con strada provinciale, Sterlik Ignazio, fiume Aniene, Lauri Antonio.
Superficie in m. q. da occuparsi 351 98.
Indennità stabilita lire 25 63.

4. Nabili Antonio fu Niccola, domiciliato a Tivoli — Vigneto e pergolato in parte in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 36, confinante con strada provinciale, Betti Girolamo, Breschi Giacomo, Damiani Luigi.
Superficie in m q. da occuparsi 692 37.
Indennità stabilita, lire 482 33.

5 Rosati can. don Gioacchino ed Andrea fu Vincenzo, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 844, 843, confinante con strada provinciale, Rossetti Luigi e Fattorini Marianna.
Superficie in m. q da occuparsi 169 76.
Indennità stabilita, lire 174 91.

6. Mancini Marianna fu Gioacchino, domiciliata a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez. 6ª, mappa 288, sub. 1 e 2, confinante con strada provinciale, Rosati don Gioacchino e Di Benedetto Angelo.
Superficie in m q da occuparsi 31 21
Indennità stabilita, lire 7 81.

7. Di Benedetto Angelo fu Giuseppe, domiciliato a Tivoli — Seminativo in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 289, confinante con strada provinciale, Mancini Marianna, Picconi Giuseppe.
Superficie in m. q. da occuparsi 111 41.
Indennità stabilita, lire 11 14.

8. Picconi Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 291, confinante con strada provinciale, Di Benedetto Angelo, De Santis Antonio.
Superficie in m q. da occuparsi 82 96.
Indennità stabilita, lire 10 59.

9 De Santis Antonio fu Giovanni, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 293, confinante con strada provinciale, Picconi Giuseppe e Rosati Giulia.
Superficie in m. q da occuparsi 49 13.
Indennità stabilita, lire 90 23.

10. Rosa D'Orazio fu Domenico, domiciliato a Tivoli — Seminativo in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 294/2, confinante con strada provinciale, De Santis Antonio e Meschini Maria.
Superficie in m q. da occuparsi 257 69.
Indennità stabilita, lire 56 67.

11 Urbani Ignazio fu Paolo e Gandolfi Sofia fu Giovanni, domiciliati a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali sez. 6, mappa 357, 770, confinante con Rosati Giulia, Meschini Maria e V. Trimperi.
Superficie in m. q. da occuparsi 206 66.
Indennità stabilita, lire 41 33.

12 Meschini Maria fu Pietro, domiciliata a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 295 e 297, confinante con Milani Ignazio, Rosati Giulia e Picconi Quintilio
Superficie in m. q. da occuparsi 58 37.
Indennità stabilita, lire 17 51.

13. Tassi Rosa fu Mario, domiciliata a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 338, confinante con Petrucci Generoso, Rosati Domenico, D'Andrea Girolamo, Prossedi Domenico.
Superficie in m. q. da occuparsi 805 47.
Indennità stabilita, lire 3 09.

14. Prossedi Domenico fu Luigi, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 337, confinante con Petrucci Generoso, Mariani Rosa e strada vicinale,
Superficie in m. q. da occuparsi 489 87.
Vigna parte bassa e parte pergola in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 335, confinante con strada vicinale a due lati e Prossedi Luigi.
Superficie in m. q. da occuparsi 1181 74.
Indennità stabilita, lire 15 34.

15. Prossedi Luigi di Domenico, domiciliato a Tivoli — Vigna bassa,

vocabolo Reali, sez. 6, mappa 762, confinante con Prossedi Domenico a due lati e Coniugi Petrucci.

Superficie in m. q. da occuparsi 89 91.

Indennità stabilita, lire 52 98.

17. Gaudenzi Tommaso fu Giovanni, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 862, confinante con Raganelli Giuseppe a due lati e Gaudenzi Domenico.

Superficie in m. q. da occuparsi 277 25.

Indennità stabilita, lire 55 45.

17. Raganelli Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Tivoli — Vigna bassa in vocabolo Reali, sez 6, mappa 395, confinante con Valeriani Sante, De Angelis Maria, Gaudenzi Tommaso e Sabatini Domenico Antonio.

Superficie in m. q. da occuparsi 77 72.

Indennità stabilita, lire 17 10.

18. Poggi Antonio fu Giuseppe, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 859, confinante con Crocchiante Carlo, Petrucci Pietro e Raganelli Giuseppe.

Superficie in m. q. da occuparsi 110 31.

Indennità stabilita, lire 22 06

19. Crocchiante Carlo di Paolo, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 397, confinante con Paolantonio Gaetano, Valeriani Santa, Petrucci Pietro, strada vicinale.

Superficie in m. q. da occuparsi 110 55.

Indennità stabilita, lire 1 14.

20. Sabatini Domenico Antonio fu Antonio, domiciliato a Tivoli — Vigna Pergola, in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 402, 869, confinante con Ciaraglia Domenico, Pietrucci Pietro e Strada vicinale.

Superficie in m. q. da occuparsi 175 23.

Indennità stabilita, lire 125 15.

21. Ciaraglia Bernardino fu Domenico, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Reali, sez 6, mappa 399, confinante con Breschi Giovanni, Petrucci Pietro e Sabatini Domenic'Antonio.

Superficie in m. q. da occuparsi 206 06.

Indennità stabilita, lire 20 61.

22. Breschi Giacomo fu Pietro, domiciliato a Tivoli — Seminario in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 250 1/2, 249, confinante con strada provinciale, Ciaraglia Domenico e Lauri Antonio.

Superficie in m. q. da occuparsi 2203.

Indennità stabilita, lire 176 24.

23. Baruzzi Antonio fu Alessandro, domiciliato a Tivoli — Seminativo in vocabolo Reali, sez 6, mappa 233/1008, confinante con Valloni Reali, strada provinciale e Lauri Antonio.

Superficie in m. q. da occuparsi 427 72.

Indennità stabilita, lire 27 80.

24. Del Priore Antonio di Benedetto, domiciliato a Tivoli — Canneto in vocabolo Reali, sez. 6, mappa 230/1020, confinante con Bonfiglietti Gregorio, Acqua marcia e Vallone Reali.

Superficie in m. q. da occuparsi 59.

Indennità stabilita, lire 12 98.

25. Parrocchia di San Gregorio, domiciliata a Tivoli — Seminativo nudo, vocabolo Reali, sez. 6, mappa 549, confinante con Vallone Tremiglia, strada provinciale, Fraschetti Giuseppe e strada vicinale.

Superficie in m. q. da occuparsi 646 59.

Indennità stabilita, lire 45 26.

26. Pacifici Angelo fu Gaetano, domiciliato a Tivoli — Canneto vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 543/968, confinante con Margiotti Domenico, Vallone Tremiglia e Di Lorenzo Felicita.

Superficie in m. q. da occuparsi 79 50.

Indennità stabilita, lire 11 92.

27. Margiotti Domenico fu Pampano, domiciliato a Tivoli — Seminativo vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 789/973, 543/966, confinante con Orati Giuseppe, strada provinciale, Vallone Tremiglia e Di Lorenzo Felicita.

Superficie in m. q. da occuparsi 372 55.

Indennità stabilita, lire 72 83.

28. Orati Giuseppe fu Giacomo, domiciliato a Tivoli — Seminativo vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 782/972, 543/956, confinante con Girante Valentino, strada provinciale e lo stesso proprietario.

Superficie in m. q. da occuparsi 36 21.

Indennità stabilita, lire 2 17.

29. Girante Valentino fu Giuseppe, domiciliato a Tivoli — Seminativo vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 543/983, 971/1031, confinante con Projetti Anselmo, strada provinciale ed Orati Giuseppe.

Superficie in m. q. da occuparsi 30 95

Indennità stabilita, lire 1 86.

30. Pacifici Angelo fu Gaetano, domiciliato a Tivoli — Vignato seminativo, vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 789, 824, confinante con Fraschetti Giuseppe, strada provinciale, Di Leoni Felicita.

Superficie in m. q. da occuparsi 666 59.

Indennità stabilita, lire 253 08.

31 De Nicola Giuseppe fu Biagio, domiciliato a Tivoli — Vignato seminativo con alberi da frutto, vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante con Angeletti Sebastiano, Pacifici vedova Teresa e strada provinciale.

Superficie in m. q. da occuparsi 1778 36.

Indennità stabilita, lire 0 41.

32. Palmeggiani Teresa fu Antonio, domiciliata a Tivoli — Seminativo, vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante Di Nicola Giuseppe, Fraschetti Giuseppe, strada provinciale.

Seminativo in vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante Fraschetti Giuseppe e strada provinciale.

Seminativo, vignato, canneto, vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante Pompili Camillo, Passacantilli Paolo, strada provinciale e Vallone Francia.

Superficie in m q. da occuparsi 77 11.

Indennità stabilita, lire 31 36.

33. Angeletti Sebastiano fu Gioacchino, domiciliato a Tivoli — Vignato in vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante Passacantilli Paolo, Di Nicola Giuseppe e strada provinciale

Canneto in vocabolo Ponte Francia, sez. 7, mappa 48, confinante con De Rossi ora Palmegiani, Vallone Francia, strada provinciale.

Superficie in m. q. da occuparsi 913 40.

Indennità stabilita, lire 180 99.

34. Projetti Anselmo d'ignoti, domiciliato a Tivoli — Seminativo nudo in vocabolo Tremiglia, sez. 6, mappa 789, 824, confinante con Girante Valentino, strada provinciale e De Leoni Felicita.

Superficie in m. q. da occuparsi 42 80.

Indennità stabilita, lire 2 57.

R. Accademia dei Lincei

Seduta della classe di scienze morali, storiche e filologiche del 21 febbraio 1886, presieduta dal Senatore G. FIORELLI.

Il segretario CARUTTI presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando fra esse quelle inviate dai soci: CANTÙ, FRANCK, DELISLE e dai signori DESIMONI e CARAPANOS. Fa inoltre omaggio della sua pubblicazione: « Relazione sulla Corte d'Inghilterra del consigliere di Stato Pietro Mallarédo, plenipotenziario di Savoia al Congresso di Utrecht ».

Il segretario FERRI presenta alcune pubblicazioni dei signori AMABILE e PENNISI MAURO.

Il socio AMARI presenta il libro del socio MASSARANI, intitolato: « Carlo Tenca ed il pensiero civile del suo tempo ». Fa notare all'Accademia gl'importanti fatti politici sviluppati in questa piuttosto storia di un ventennio che biografia, nella quale l'autore da saggio di molta dottrina e d'imparziale giudizio.

Il socio BLASERNA fa omaggio, in nome dell'autore prof. E. NAUMANN, delle due opere: « Storia illustrata della musica », e « Musicisti italiani da Palestrina sino ai tempi presenti », facendo rilevare tutta la importanza di queste interessanti pubblicazioni.

Il socio Betocchi presenta varie opere di filologia del conte Cerruti.

Il segretario Blaserna presenta un plico suggellato inviato per prender data dalla signora Margherita Traube Mengarini.

Sopra parere favorevole dato dalla Commissione esaminatrice, composta dei soci Pigorini, relatore, e Cossa, viene approvata per lastampa negli Atti accademici la Memoria del prof. Lovisato: « Una pagina di preistoria sarda ».

Vengono infine presentate le seguenti Memorie e Note per l'inserzione negli Atti:

1. Carutti. « Atti del terzo Congresso storico italiano, 12-19 settembre 1885 ».
2. Comparetti. « Notizie sulle considerevoli scoperte del dottor Halbherr nelle sue ricerche archeologiche a Creta ».
3. Guidi. « Emendazioni critiche al *Kâmil* di Ibn-al-Athîr.
4. Barnabei. « Di un tesoretto di monete medioevali scoperto nei pressi dell'Ariccia ».
5. Id. « Epigrafe dedicata a Giove, scoperta in Cividate Alpino ».
6. Fiorelli. « Notizie sulle scoperte di antichità del mese di gennaio ».
7. Frattini. « Estensione ed inversione d'un teorema d'aritmetica » pres. dal socio Blaserna, a nome del socio Brioschi.
8. Padova. « Nota di matematica » pres. dal socio Betti.
9. Gerosa. « Studio sui miscugli delle soluzioni dei sali affini » pres. dal socio Cantoni.
10. Keller. « Sul metodo di Jolly per la determinazione della densità media della terra » pres. dal socio Blaserna.
11. Ciamician e Magnaghi. « Sul pirrolene » pres. dal socio Cannizzaro.

L'accademico segretario: Domenico Carutti.

NOTIZIE VARIE

Il commercio dei vini in Sicilia. — Da una relazione della Camera di commercio di Catania rileviamo i dati seguenti relativi al commercio dei vini di Riposto negli ultimi 4 mesi del 1885, col confronto dell'anno precedente.

5° bimestre 1884.

Settembre, per l'Italia	Ettolitri	19,973
Ottobre id.	»	21,450
Settembre, per l'estero	»	17,207
Ottobre id.	»	2,800
	Ettolitri	66,530

5° bimestre 1885.

Settembre, per l'Italia	Ettolitri	4,415
Ottobre id.	»	2,408
Settembre, per l'estero	»	10,725
Ottobre id.	»	2,555
	Ettolitri	20,104

6° bimestre 1884.

Novembre, per l'Italia	Ettolitri	37,120
Dicembre id.	»	19,094
Novembre, per l'estero	»	6,420
Dicembre id.	»	45,569
	Ettolitri	108,203

6° bimestre 1885.

Novembre, per l'Italia	Ettolitri	9,939
Dicembre id.	»	12,063
Novembre, per l'estero	»	42,792
Dicembre id.	»	61,235
	Ettolitri	126,029

Nel 6° bimestre l'esportazione per l'estero riprese nuovo vigore e fu quasi doppia dell'anno precedente.

Il totale delle spedizioni del vino fatte nel 1885, fu circa 60,000 ettolitri superiore a quello del 1884.

Movimento commerciale del porto di Avana. — Il movimento commerciale del porto di Avana nel 1885 è stato in notevole aumento in confronto del 1884.

L'esportazioni dei principali prodotti dell'Isola furono le seguenti:

		1885	1884
Zucchero,	Casse	85,975	54,000
Id.	Botti	75,889	127,744
Id.	Sacchi	887,087	324,348
Tabacchi,	Foglie	178,024	118,906
Id.	Fasci	151,239,242	112,096,112
Id.	Casse di sigari	19,510,998	16,066,731

e le importazioni:

		1885	1884
Farine,	Barili	33,080	52,004
Id.	Sacchi	245,490	197,540
Monete, pezzi forti		10,149,834	8,789,957

Sistemazione del Reno. — Sono 40 anni dacchè durano con molte e lunghe interruzioni le trattative tra l'Austria e la Svizzera per la sistemazione del tratto del Reno (lungo 33 chilometri) il quale forma il confine tra la Svizzera e l'Austria.

L'ingegnere I. Riedel, membro della Commissione per la sistemazione del Reno ha elaborato i piani per i lavori, i quali richiedono 7 milioni di fiorini, che, secondo l'accordo preliminare del 1871, dovranno essere coperti in comune dai due Stati.

TELEGRAMMI METEORICI

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 27 febbraio 1886.

In Europa pressione elevatissima (780) sulla Scandinavia, relativamente bassa a 762 mm sulla Sassonia, sul Tirreno e al nord-ovest dell'Irlanda.

In Italia, nelle 24 ore, barometro alquanto disceso, pioggie leggere sulla media Italia; venti deboli; brinate al nord.

Stamani cielo nuvoloso o coperto in generale; venti deboli a freschi settentrionali al nord del 2° quadrante al sud; barometro a 761 mm. a Portoferraio, a 765 all'estremo nord e sud.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli o freschi settentrionali al nord, meridionali altrove; cielo coperto o piovoso.

Roma, 28 febbraio 1886.

In Europa depressione 755 sulla penisola Salentina, pressione alquanto bassa all'ovest dell'Irlanda, elevata altrove. Stocolma 777.

In Italia, nelle 24 ore, barometro disceso dovunque fino a 10 mm. sulle Puglie, poco al nord; pioggie al centro e sud; neve sull'Appennino centrale; venti deboli poi freschi settentrionali sull'Italia superiore; temperatura diminuita; brinate al nord.

Stamani cielo misto al nord, sereno sulla Sardegna, piovoso sulla penisola Salentina, nuvoloso altrove; venti settentrionali deboli al nord, del quarto quadrante freschi a forti al centro e sulla Sicilia; ancora sciroccali nel canale d'Otranto; barometro variabile da 763 a 755 mm. dal nord a Brindisi.

Mare mosso o agitato.

Probabilità:

Venti freschi a forti del quarto quadrante al centro e sud; cielo sereno nord e centro, nuvoloso o piovoso all'estremo sud; brina e gelo sull'Italia superiore; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 27 febbraio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	8,6	—4,0
Domodossola	1[4 coperto	—	8,2	—1,3
Milano	3,4 coperto	—	9,0	2,5
Verona	nebbioso	—	10,9	4,3
Venezia	nebbioso	calmo	8,5	1,0
Torino	1[2 coperto	—	7,5	2,6
Alessandria	1[4 coperto		8,5	—1,0
Parma	coperto	—	8,8	1,5
Modena	nebbioso	—	9,0	1,9
Genova	1 2 coperto	calm	11,3	6,8
Forlì	coperto	—	9,2	3,2
Pesaro	coperto	calmo	8,0	1,9
Porto Maurizio	1[4 coperto	calmo	11,2	5,6
Firenze	piovoso	—	12,5	5,3
Urbino	piovoso	—	7,5	2,0
Ancona	coperto	legg. mosso	8,4	4,7
Livorno	coperto	calmo	12,9	6,2
Perugia	coperto	—	10,1	3,6
Camerino	nebbioso	—	5,0	0,5
Portoferraio	piovoso	legg. mosso	12,9	8,1
Chieti	coperto	—	8,2	0,6
Aquila	coperto	—	8,1	1,5
Roma	coperto	—	12,8	4,9
Agnone	1[2 coperto	—	7,2	1,0
Foggia	coperto	—	12,8	6,0
Bari	1[4 coperto	calmo	11,4	6,8
Napoli	piovoso	calmo	11,9	8,0
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	7,4	—
Lecce	1,4 coperto	—	13,5	6,3
Cosenza	?	—	15,4	6,8
Cagliari	3,4 coperto	calmo	16,5	7,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	13,7	9,2
Palermo	coperto	calmo	16,5	4,7
Catania	coperto	agitato	13,2	8,0
Caltanissetta	sereno	—	10,7	2,0
Porto Empedocle	1[2 coperto	calmo	15,2	8,0
Siracusa	1[2 coperto	calmo	13,8	8,1

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

27 febbraio 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	762,3	761,4	759,4	758,8
Termometro	7,3	10,4	9.5	8,0
Umidità relativa	84	77	88	89
Umidità assoluta	6,44	7,27	7.81	7,12
Vento	calmo	ESE	ENE	NE
Velocità in Km	0,0	10,0	7,0	7.5
Cielo	nuvoloso	pioviggina	piove forte	piove

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 10,9 R. = 8,72 Min. C. = 4 9 R. = 3,92.

Pioggia in 24 ore, mm. 32,0.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 febbraio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1[4 coperto	—	6,5	—3,2
Domodossola	1[4 coperto	—	9,2	—2,9
Milano	3,4 coperto	—	9,8	2,2
Verona	sereno	—	10,3	3,6
Venezia	coperto	mosso	8,7	3,0
Torino	3[4 coperto	—	9,4	2,4
Alessandria	1[2 coperto	—	9,2	1,4
Parma	1[2 coperto	—	9,1	—0,1
Modena	1[2 coperto	—	9,6	0,9
Genova	sereno	calmo	12,7	5,6
Forlì	coperto	—	5,9	2,5
Pesaro	coperto	agitato	7,4	4,7
Porto Maurizio	sereno	calmo	13,5	5,4
Firenze	sereno	—	9,2	4,8
Urbino	nevica	—	6,5	—0,0
Ancona	piovoso	agitato	8,5	5,6
Livorno	1[4 coperto	—	12,7	5,0
Perugia	coperto	—	5,9	1,8
Camerino	nevica	—	3,5	—1,0
Portoferraio	coperto	mosso	10,4	7,1
Chieti	piovoso	—	9,8	—0,9
Aquila	coperto	—	6,7	0,0
Roma	nuvoloso	—	10,9	5,3
Agnone	coperto	—	6,1	1,5
Foggia	piovoso	—	12,9	5,5
Bari	coperto	calmo	12,6	6,7
Napoli	coperto	calmo	12,6	8,1
Portotorres	sereno	legg. mosso	—	—
Potenza	3[4 coperto	—	8,8	2,7
Lecce	piovoso	—	13,5	8,5
Cosenza	nebbioso	—	15,8	3,2
Cagliari	sereno	—	16,5	8,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	calmo	15,0	9,8
Palermo	piovoso	mosso	14,1	7,5
Catania	3[4 coperto	mosso	12,4	7,5
Caltanissetta	1[2 coperto	—	10,0	1,6
Porto Empedocle	1[2 coperto	legg. mosso	15,4	9,8
Siracusa	1,4 coperto	legg. mosso	14,2	8,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

28 febbraio 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	757,2	757,1	757,0	758,2
Termometro	6°,2	8,4	9.3	4,5
Umidità relativa	73	57	50	59
Umidità assoluta	5,20	4,71	4,38	3,72
Vento	NNE	N	N	N
Velocità in Km.	18,5	25,0	28,0	12,5
Cielo	nuvoloso	sole velato	pochi cumuli e veli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 10,0 - R. = 8,00 — Min. C. = 4,0 - R. = 3,20.

Pioggia in 24 ore, mm. 3,0.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 27 febbraio 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	—	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	1° luglio 1886	—	—	98 07	98 03	»
Detta 3 0/0 prima grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 80
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	485 »
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	483 50	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	695 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° ottobre 1885	500	500	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2220 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1040 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	293 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	930 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	510 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1775 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	548 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	262	»	»	777 50
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	150	150	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	343 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	465 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	500 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 45
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	25 08
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 25 febbraio
Compensazione . . . 26 id.
Liquidazione . . . . 27 id.

Per il Sindaco: ASCOLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 98 27 1/2, 98 30, 98 32 1/2 fine prossimo.
Azioni Banca Generale 647 50 fine prossimo.
Azioni Banca di Roma 749 fine prossimo.
Azioni Banca Industriale e Commerciale 638, 638 50 fine prossimo.
Azioni Soc. Romana per l'Illum. a Gaz. 1780 fine prossimo
Azioni Soc dei Molini e Magazzini Genenali 424 75 fine prossimo.
Az Soc. Anonima Tramway Omnibus 546, 546 1/2, 547, 548 fine pross

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle vari Borse del Regno nel dì 26 febbraio 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 779.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 609.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 250.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 960.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TEMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNE DI ALCAMO

AVVISO D'ASTA per unico incanto e definitivo deliberamento per l'appalto dei dazi di consumo governativi e comunali pel quinquennio 1886-1890.

Essendo stato presentato in tempo utile a questo ufficio comunale un partito di aumento del vigesimo al prezzo di lire 201,100, a cui con verbale del 19 corrente fu deliberato l'appalto predetto, si deduce a pubblica notizia che il giorno 8 entrante mese marzo, alle ore 11 antimeridiane, si procederà dal signor commissario prefettizio, o da chi ne fa le veci, in questo palazzo comunale, ad un solo ed unico incanto col mezzo della candela vergine e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero delle offerte pel suddetto appalto.

Si invita perciò chiunque aspiri al medesimo ad intervenirvi per fare i suoi partiti in aumento della somma di lire 211,155, a cui ammonta il prezzo di detto appalto, sotto l'osservanza del capitolato visibile in questa segreteria comunale.

Alcamo, 27 febbraio 1886.

Il Segretario: G CAROLLO.

5901 Il Commissario prefettizio: COLBERTALDO.

(2ª pubblicazione)

BANCA AGRICOLA IPOTECARIA

SOCIETA' ANONIMA

autorizzata coi Reali decreti 29 luglio 1868 e 11 giugno 1870

Sede sociale in Napoli, via Roma (già Toledo) 53.

Gli azionisti della Banca Agricola Ipotecaria sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 marzo prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane, nella sede sopra indicata, per discutere sulle materie fissate nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio centrale di amministrazione sulla gestione a tutto il 1884;
2. Discussione sulla relazione medesima;
3. Approvazione dei bilanci;
4. Dividendo da pagarsi agli azionisti del nuovo bilancio;
5. Surrogazione degli amministratori che escono d'uffizio, e ratifica dei nuovi consiglieri nominati in virtù dell'art. 39 dello statuto sociale;
6. Nomina dei sindaci.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale tutti gli azionisti che, tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, avranno fatto deposito dei rispettivi titoli di azioni (come prescrive l'art. 78 dello statuto), eseguito nella Cassa sociale di Napoli.

Napoli, 22 febbraio 1886.

5516 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

SOCIETÀ ANONIMA PADOVANA

per il Telefono ed altre applicazioni dell'elettricità

Capitale nominale L. 50,000 — Capitale versato L. 35,000

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria il giorno 14 marzo 1886 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sulla situazione finanziaria a 31 dicembre 1885 e proposte relative;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione del sig. Giuseppe Taboga che esce per sorteggio;
4. Nomina di un sindaco supplente in sostituzione del sig. cav. T. Bellini che esce per sorteggio.

Ove l'assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione seguirà il giorno 23 marzo 1886.

Le assemblee avranno luogo alle ore 1 1/2 pom., nella sede della Società.

5889 Il Presidente: CESARE VANZETTI.

MUNICIPIO DI PIZZO

Avviso d'Asta.

Si rende noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 4 dello entrante mese, nell'ufficio municipale, alla presenza del sindaco, o di un suo delegato, avrà luogo l'incanto per l'appalto dei dazi comunali e governativi di Pizzo, e della tassa di occupazione dei luoghi pubblici pel biennio 1886-1887.

L'asta sarà tenuta a candela vergine e con le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885.

L'incanto sarà aperto sulla base di lire 61,000, e ciascuna offerta dovrà essere fatta in ragione non minore dell'uno per cento.

L'aggiudicazione sarà soggetta ad offerte d'aumento che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di essa, e dovranno essere presentate non più tardi del giorno 11 marzo prossimo.

Per poter essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno eligere il domicilio in Pizzo; dimostrare di essere di maggiore età e di godere dei diritti civili e politici, e di avere tenuta sempre buona condotta morale e politica; fare il deposito di lire 3050 in titoli del Debito Pubblico od in contanti nella Cassa comunale o in quella di un Istituto di credito. In verun caso saranno ammessi all'asta i debitori del comune per precedenti appalti o contratti e gli appaltatori dichiarati decaduti.

Per tutt'altro veggansi il capitolato d'appalto ed i regolamenti, tariffe e deliberazioni consigliari relative all'appalto stesso, dei quali atti si può avere cognizione nell'ufficio di segreteria municipale, durante le ore d'ufficio.

Pizzo, 24 febbraio 1886.

Il Sindaco ff.: SCORDAMAGLIA.

5862 Il Segretario: D. A. RANDI.

P. G. N. 10589. 5830

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

In base al Regio decreto dell'8 marzo 1883, già pubblicato con notificazione del 19 stesso mese, n. 16483, col quale è stato dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore e di ampliamento di Roma, e in esecuzione della legge del 14 maggio 1881 sul concorso dello Stato nelle spese edilizie della città, il sottoscritto pubblica l'offerta di prezzo per la espropriazione di alcune aree ad uso di strade ai Prati di Castello.

Ciò si deduce a pubblica notizia a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed in ispecie degli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 28 della legge stessa, con dichiarazione che per quindici giorni, a datare da oggi, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pom. nei giorni feriali, e dalle 10 antimeridiane all'1 pomeridiana nei festivi, nella segreteria comunale saranno ostensibili la pianta particellare e l'originale dell'elenco seguente.

Decorso detto termine senza che sia stato accettato per iscritto il prezzo offerto, si procederà agli atti ulteriori a forma di legge.

Roma, dal Campidoglio, il 24 febbraio 1886.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Aree da espropriarsi e relativa offerta di prezzo.

Num. d'ordine	Cognome e nome del proprietario	Designazione del Fondo	Censo: Suburbio	Censo: N. di mappa Princ.	Censo: N. di mappa Sub.	Prezzo che si offre per l'espropriazione: Met. quad.	Prezzo: L. Cent.	Osservazioni
1	Cahen conte Edoardo fu Mayer Giuseppe.	Aree ad uso strade ai Prati di Castello ora denominate via dei Cosmati, Marianna Dionigi, Cavallini, Clementi, e Pier Luigi da Palestrina.	149	637	»	8108	1621 60	L'indennità rappresenta solo la ricognizione di dominio delle strade costituite dal proprietario, del cui valore già si è rivalso nella vendita delle aree fabbricabili adiacenti.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (n. 2268) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno 16 marzo 1886, nell'ufficio della Regia Pretura di Anagni, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salvo la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatarî per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, nell'ufficio del registro di Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche, da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta e allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE		PREZZO	DEPOSITO		MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
				in misura legale	in antica misura locale	d'incanto	per cauzione delle offerte	per le spese e tasse	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Beni situati nel comune di Serrone — Provenienza dal Monastero di S. Scolastica in Subiaco.						
1	6821	6668	Terreno pascolivo in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 2699, estimo scudi 0 11.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2704, estimo scudi 6 30.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2680, estimo scudi 1 80.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Bagnatore, in mappa sezione unica, n. 2773, estimo scudi 18 16.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2774, estimo scudi 12 20.						
			Terreno seminativo, vitato, con casa colonica, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica, nn. 2569, 2570, estimo sc. 14 22.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sezione unica, nn. 2665, 2666, estimo scudi 16 13.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Zerli, in mappa sez. unica, n. 2631, estimo scudi 18 11.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 2728, estimo scudi 38 35.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2682, estimo scudi 34 98.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2734, estimo scudi 18 47.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3952, estimo scudi 3 22.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, nn. 2687, 2689, 2690 (1), 2692 (1), estimo scudi 28 34.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Pianillo e Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, nn. 2661, 2688, 2684, estimo scudi 26 42.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Bagnatore, in mappa sezione unica, n. 2777, estimo scudi 5 16.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 2578, estimo scudi 25 25.						
			Terreno seminativo vitato, con casa colonica, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, nn. 2693, 2694, 2691 (1), estimo scudi 23 [illegible].						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Colle Petto, in mappa sezione unica, nn. 2889, 2890, estimo scudi 29 84.						

N. d'ordine del presente 1	N. progressivo dei lotti 2	N. della tabella corrispondente 3	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA 4	SUPERFICIE in misura legale 5	SUPERFICIE in antica misura locale 6	PREZZO d'incanto 7	DEPOSITO per cauzione delle offerte 8	DEPOSITO per le spese e tasse 9	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima 10
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 3943, estimo scudi 20 12.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, nn. 2577, 3964, 3965, estimo scudi 26 18.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Predalata, in mappa sezione unica, nn. 2716, 3520, 3521, 3522, estimo scudi 8 38.						
			Terreno seminativo, vitato, con casa colonica, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, nn. 2702, 2703, 2706, estimo scudi 56 04.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, nn. 2479, 2681, estimo scudi 8.						
			Terreno pascolivo, olivato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2701, estimo scudi 40 75.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3945, estimo scudi 7 45.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, nn. 2729, 2730, estimo scudi 27 72.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 39,53, estimo scudi 14 27.						
			Terreno seminativo, vitato, con casa colonica, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, numeri 2725, 2726, 2727, 3951, estimo scudi 48 94.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sezione unica, n. 2645, estimo scudi 19 77.						
			Terreno seminativo, vitato, olivato, in vocabolo Serrone, in mappa sez. unica, n. 3969, estimo scudi 12 51.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n 2695, estimo scudi 22 13.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sezione unica, n. 2583, estimo scudi 12 57.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n. 2724, estimo scudi 8 72.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2735, estimo scudi 9 55.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2685, estimo scudi 4597.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3949, estimo scudi 7 72.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica, n. 4646, estimo scudi 11 08.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Bagnatore, in mappa sezione unica, n. 2775, estimo scudi 18 14.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica, n. 2644, estimo scudi 13 69.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Zerbi, in mappa sez. unica, n. 2630, estimo scudi 3 49.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n. 2632, estimo scudi 10 40.						
			Terreno seminativo, vitate, in vocabolo Zerli, in mappa sez. unica, n. 3980, estimo scudi 1 41.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n. 3698, estimo scudi 1 99.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, nn. 3850, 3852, estimo scudi 19 54.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, numeri 3959, 3962, estimo scudi 19 92.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sezione unica, n. 3977, estimo scudi 14 84.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 2575, estimo scudi 1 17.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, numeri 3576, 3956, estimo scudi 3 16.						
			Terreno seminativo vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, numeri 2686, 2687, estimo scudi 39 54.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3944, estimo scudi 12 67.						

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Zerli, in mappa sezione unica, numeri 3979, 3981, estimo scudi 5 70.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 3699, estimo scudi 1 60.						
			Terreno seminativo, vitato, con due case coloniche; in mappa sezione unica, numeri 2571, 2572, 2573, estimo scudi 17 76.						
			Terreno semidativo, vitato, in vocabolo Predalata, in mappa sezione unica, nn. 2715, 3519, estimo scudi 1 73.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Zerli, in mappa sez. unica, n. 2628, ehtimo scudi 13 27.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n. 2629, estimo scudi 17 11.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 2574, estimo scudi 22 29.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Merego, in mappa sez. unica, n. 2582, estimo scudi 32 20.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica, n. 2667, estimo scudi 22 98.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sez. unica, nn. 2656, 2657, 2658, 2659, estimo scudi 42 10.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, n. 2696, estimo scudi 33 65.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sez. unica, n. 2700, estimo scudi 0 07.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 2731, estimo scudi 45 67.						
			Terreno seminativo, vitato in vocabolo Merego, in mappa sezione unica, n. 3483, estimo scudi 11 03.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica; nn. 3819, 3851, estimo scudi 17 41.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3954, estimo scudi 17 32.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sezione unica, n. 3955, estimo scudi 8 97.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica, n. 3963, estimo scudi 1 09.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sezione unica, n. 3978, estimo scudi 3 48.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Colle Sant'Angelo, in mappa sez. unica, nn. 2697, 2698, estimo scudi 25 66.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica, nn. 3960, 3961, estimo scudi 16 92.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica n. 2708, estimo scudi 5 17,						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo suddetto, in mappa sez. unica n. 2711, estimo scudi 7 41.						
			Terreno seminativo, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sez unica n. 3958, estimo scudi 12 15.						
			Terreno seminativo, vitato, con casa colonica, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica n. 2584, 2585, 3518, estimo scudi 1711.						
			Terreno seminativo, vitato, con casa colonica, in vocabolo suddetto, in mappa sez. unica n. 2675, 2676, 2707, estimo scudi 49 41.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Sant'Angelo, in mappa sezione unica n. 2568, estimo scudi 23 66.						
			Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Pianillo, in mappa sez. unica n. 2660, estimo scudi 10 46. Totale estimo scudi 1404 93. Gravati di miglioria, ed affittati con altri beni a Felli Vincenzo . .	30 62 50	306 25	13200 91	1321 »	800 »	100 »

Annotazioni. — 3° e 5° incanto — 1ª riduzione di prezzo — Vedi Avviso 1031, 1284, 1629 e 1709.

Roma, addì 25 febbraio 1886

5894 *L'Intendente:* TARCHETTI.

(2ª *pubblicazione*)
SVINCOLO DI MALLEVERIA.

L'avv. Luigi Garofoli, residente in Milano, ha presentato domanda al Tribunale civile di questa città per ottenere lo svincolo di un certificato nominativo sul Debito Pubblico dello Stato dell'annua rendita di lire 80, intestato al cav. Luigi Botta, ed annotato d'ipoteca per la malleveria che Buffa Ilario fu Giovan Bernardo, notaio, deceduto in Vistrorio il 29 aprile 1854, dovette prestare per l'esercizio del notariato.

Ivrea, 13 febbraio 1886.

5585 Causidico PIETRO COPPA.

(2ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Con sentenza 7 gennaio corrente il Tribunale civile di questa città,

Sulla instanza di Vironda Giuseppe e Maria fu Domenico, moglie questa di Capello Pietro, residenti in Salto Canavese, ammesse al beneficio della gratuita clientela con provvedimento della Commissione, del 20 gennaio 1885, ha dichiarata l'assenza del Vironda Giovanni Battista fu Domenico, già residente in Salto, mandando la sentenza stessa notificarsi e pubblicarsi a mente di legge.

Ivrea, 20 gennaio 1886.

5071 Caus. PIETRO CAPPO.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Palmi, composto dei signori Speranza Giuseppe presidente, Ficò Domenico e Galli Gregorio giudici;

Riunito nella Camera di consiglio, con l'assistenza del vicecancelliere aggiunto signor Domenico Bagalà, ha emesso la seguente sentenza, tra Esposito Domenica fu Antonio, ammessa al beneficio dei poveri con deliberazione del 1° novembre 1879, rappresentata dal procuratore signor Grassi Domenico, contro Esposito Pasquale fu Antonio da Delianova assente;

Il Tribunale, esaminati i relativi documenti, ha ritenuto quanto appresso:

Poichè si è pienamente ottemperato al disposto dell'art. 23 Codice civile, pubblicandosi per due volte il provvedimento del Tribunale del 21 settembre 1880, nei modi e nei sensi dello stesso articolo, pubblicandosi pure tale provvedimento mediante affissione alla porta dell'ultimo domicilio del Pasquale Esposito;

Poichè da informazioni assunte risulta che da molti anni addietro esso Esposito si allontanò da Casoleto suo ultimo domicilio, e di lui più non si ebbe alcuna notizia, nè anche in Delianova sua patria;

E però è il caso di dichiararlo assente ai termini degli articoli 22, 23, 24 citato Codice civile.

Per tali motivi,

Deliberando in Camera di consiglio, al seguito del rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara l'assenza di Pasquale Esposito fu Antonio, da Delianova, ed ordina che la presente venga notificata e pubblicata nei modi di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio, oggi li 25 novembre 1885 in Palmi.

Firmati: G. Speranza, D. Fico, G. Galli.

Il vicecancelliere aggiunto: Domenico Bagalà.

Per copia conforme rilasciata nello interesse di Esposito Domenica al procuratore sig. Grassi Domenico, che ne ha fatto richiesta.

Palmi, addì 7 dicembre 1885.

Firmato, pel cancelliere: N. RUFFOLO.

5100 V'è il bollo.

Società Anonima del Mercato del Bestiame
MILANO

Capitale sociale lire 200,000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per la sera del giorno 15 marzo, alle ore 7, nella sala in via Leutasio, n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto dei sindaci sulla gestione 1885;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione — Discussione ed approvazione del bilancio 1885;
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione, cessando i 7 membri attuali per compiuto biennio di carica;
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti;
5. Comunicazioni della presidenza.

Nel caso che la seduta sopra stabilita andasse deserta per mancanza del numero legale, l'assemblea si intenderà riconvocata, senza bisogno di ulteriore avviso, pel successivo giorno 22, all'ora stessa.

Milano, il 22 febbraio 1886.

5896 Il Presidente: GOJ CESARE.

MUNICIPIO DI VENEZIA

Avviso d'asta per miglioramento pel ventesimo.

In conformità dell'avviso 6 corrente, pari numero, pubblicato a sensi di legge, nel giorno 26 andante si è tenuto il primo esperimento d'asta per lo

Appalto quinquennale dei lavori stradali ed escavo rivi nei sestieri di S. Marco e Castello, che non superino per ogni singolo lavoro lire 2000 di preventivo.

Avendo il signor Fabris Livio, detto Luigi, offerto per S. Marco il ribasso percentuale di lire 27, ed il signor Costantini Giovanni offerto per Castello il ribasso percentuale di lire 27, fu ad essi aggiudicata l'asta, salvo esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla predetta offerta.

Quindi si avvertono gli aspiranti che da oggi sino alle ore 2 pomerid. del giorno 13 marzo p. v. per S. Marco, e alle ore 4 pom. del giorno stesso per Castello, si accetteranno le offerte non minori del ventesimo debitamente cautate con deposito di lire 3000 per sestiere.

Venezia, 26 febbraio 1886.

Il Sindaco: D. DI SEREGO ALLIGHIERI.

5912 Il Segretario: MEMMO.

(3ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Genova per il giorno 22 del p. v. marzo.

La riunione sarà a mezzogiorno, nel palazzo della Banca, in via Carlo Alberto.

In tale assemblea si procederà alla elezione dei membri del Consiglio di reggenza della precitata sede, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 11 febbraio 1886. 5477

REGIA PRETURA
DEL QUINTO MANDAMENTO DI ROMA.

A richiesta di Emilia Trajetto, domiciliata elettivamente via Condotti, 53, presso l'avv. Zamputi,

Io sottoscritto usciere ho notificato a Saverio Fiorentini, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, copia di sentenza resa dalla Pretura suddetta, pubblicata li 22 febbraio 1886, colla quale il pretore del V mandamento di Roma ha dichiarato non avere esso Fiorentini alcun diritto sul terreno posto in Roma, mappa 154, n. 197, fuori Porta S. Pancrazio.

Che, ecc.

Roma, 1° marzo 1886.

L'usciere del 5° Mandamento di Roma

5904 FRANCESCO AJELLO.

(2ª *pubblicazione*)
SVINCOLO DI MALLEVERIA.

Nicolotti Radegonda, vedova del signor Filiberto Eusebietti, ed i di lei figli Laura, Emma ed Ernesto fu detto Filiberto, domiciliati in Azeglio, hanno presentato domanda al Tribunale civile di questa città, onde ottenere lo svincolo di tre certificati sul Debito Pubblico Italiano della complessiva rendita di annue lire 60 dall'ipoteca cui erano stati assoggettati per la malleveria che il defunto notaio Feliciano fu Giuseppe Andrea Baratti, domiciliato in Piverone, dovette prestare per l'esercizio del notariato.

Ivrea, 13 febbraio 1886.

5586 PIETRO COPPA, causidico.

(2ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Cavagnati contro Cavagnati.

Sull'istanza di Carlo Cavagnati, residente in Voghera, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della locale Commissione, 31 marzo 1884, il Tribunale civile e correzionale di Voghera, con sentenza 21 gennaio 1885, ha dichiarato l'assenza di Tommaso Cavagnati, già domiciliato in Voghera, fratello dell'instante.

Voghera, 20 gennaio 1886.

5031 D. GALLARATI proc.

(1ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Si rende noto che con atto 26 febbraio 1886, usciere Reggiani, la signora Cesarina Antonietta Barbarossa, in base a decreto presidenziale del Tribunale civile di Roma, 26 febbraio corrente, ha citato il signor Valentino Bartoli fu Vincenzo, a comparire il dì 30 marzo p. v., ore 12 meridiane, avanti la camera di consiglio del suddetto Tribunale, 1ª sezione, per ivi essere inteso circa la domanda avanzata dalla moglie di lui Antonietta Barbarossa per ritirare un deposito.

5905 AVV. ARCANGELO PIOTTI proc.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Viterbo.

Ad istanza del sig. Leonardo Pizzini domiciliato in Viterbo ove elegge domicilio presso il sottoscritto di lui procuratore.

Per tutti gli effetti di cui agli articoli 2044 Codice civile, e 727 Codice proc. civ. si deduce a pubblica notizia che lo istante con istromento rogito Enrico Monarchi notaio viterbese 10 ottobre 1881 ha fatto acquisto dal signor Vincenzo Pizzini pel prezzo di lire 5500 dei seguenti stabili posti in Viterbo e suo territorio; che sotto il giorno 12 ottobre 1884 fu trascritto il contratto stesso all'ufficio delle Ipoteche di Viterbo ed il giorno stesso al vol. 138, art. 714, fogl. 69, fu iscritta ipoteca a favore della massa dei creditori: che volendo lo stesso signor Pizzini purgare i fondi comprati dalle ipoteche che li gravano, ha fatto ricorso al signor presidente del suddetto Tribunale, e con decreto 3 febbraio 1886 ha ottenuto che fosse dichiarato aperto il giudizio di graduazione delegando alle operazioni relative il giudice signor Bombelli, assegnando il termine di giorni trenta ad eseguire le notificazioni ed inserzioni a termini di legge ed ordinando ai creditori di depositare nella cancelleria del Tribunale suddetto le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Fondi comprati.

1. Terreno uso giardino con fabbricato annesso, sito in Viterbo, contrada Piano Ascarano, distinto in catasto sez. 32ª, coi nn. 356 e 3129, confinante eredi Maurizi, beni già del soppresso Convento di San Francesco, eredi Furia e due strade, salvi ecc.

2. Utile dominio di un terreno vignato, seminativo, olivato, con corona di sterponi, e metà indivisa di un piccolo fabbricato posto nel territorio di Viterbo, in contrada Poggio San Quirico o Merlano, della superficie di are 72 10, a corpo e non a misura, confinante coi beni Saragoni, oggi eredi Grotti, Cerrosi, altri beni dell'acquirente e strada salvi ecc., distinto in catasto sez. 4ª, coi nn. di mappa 223, 1252 e 1798.

Viterbo, 7 febbraio 1886.

AVV. GIUSEPPE CASSANI procuratore.

5382

Filatura di Canape e Lino di Montagnana

AVVISO.

Domenica, 21 marzo 1886, alle ore 12 meridiane, avrà luogo nella sala municipale l'adunanza generale ordinaria dei soci per trattare sugli argomenti seguenti:

1. Bilancio esercizio 1885 e riparto utili;
2. Sorteggio e nomina di tre consiglieri d'amministrazione;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I detentori di azioni al portatore, per essere ammessi all'adunanza, debbono, di conformità all'art. 34 dello Statuto, depositarle almeno un giorno prima presso la sede sociale o presso le casse della Banca Generale, sede di Milano — Banca in accomandita G. Ronviati e C., Padova — Banca del Popolo, di Venezia.

Montagnana, li 26 febbraio 1886.

Il Presidente: Cav. GIROLAMO GARBIN.

5897 Il Consigliere di turno: Ing. GIOVANNI DYER.

Banca Agricola Industriale Cooperativa DI SULMONA

Assemblea generale — Convocazione straordinaria

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, presa nella sua adunanza dell'undici corrente, è convocata l'assemblea generale dei soci pel giorno 14 marzo prossimo, per discutere e deliberare sui seguenti oggetti all'ordine del giorno:

1. Nomina di tre consiglieri;
2. Nomina del presidente.

Qualora nel giorno stabilito i soci non interverranno nel numero prescritto dallo Statuto, rimane sin da ora convocata la seconda adunanza per la domenica successiva 21 marzo.

Sulmona, 22 febbraio 1886.

5886 Pel Consiglio d'amministrazione: IL PRESIDENTE.

MINISTERO DELLA MARINA

Si notifica che il giorno 20 marzo p. v., alle ore 12 meridiane, avrà luogo presso questo Ministero, nanti al signor direttore generale del materiale, un pubblico incanto per lo

Appalto del trasporto dall'Inghilterra di tonnellate 38,000 di carbon fossile e di 2500 tonnellate di coke della Regia Marina

da effettuarsi, con navi nazionali od estere, ai seguenti porti italiani ed ai prezzi per ciascuno di questi indicati, cioè:

Carbone fossile.

Da Cardiff ad	Alberoni (Venezia),	la tonnellata inglese	L. 14 25
Id.	Ancona	id.	» 14 »
Id.	Augusta	id.	» 14 »
Id.	Brindisi	id.	» 14 »
Id.	Cagliari	id.	» 15 »
Id.	Castellammare di Stabia	id.	» 14 »
Id.	Civitavecchia	id.	» 14 »
Id.	Gaeta	id.	» 15 »
Id.	Isola Maddalena	id.	» 16 »
Id.	Livorno	id.	» 13 75
Id.	Messina	id.	» 13 »
Id.	Napoli	id.	» 14 »
Da Cardiff a	Palermo	per tonnellata inglese	L. 14 »
Id.	Portoferraio	id.	» 14 75
Id.	Portotorres	id.	» 15 »
Id.	Spezia	id.	» 14 »
Id.	Taranto	id.	» 14 »
Id.	Venezia	id.	» 14 25
Da Newcastle a	Spezia	id.	» 13 25
Id.	Napoli	id.	» 13 25
Id.	Venezia	id.	» 13 50

Carbone coke.

Per Spezia, Napoli e Venezia, per ogni tonn. inglese L. 21 »

L'importare dell'impresa si calcola di circa lire 600,000.

I trasporti devono essere compiuti a tutto il mese di febbraio 1887.

L'incanto avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire, per mezzo della posta, in piego sigillato, al signor direttore generale del Materiale in questo Ministero, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare, a tutto il giorno che precede quello del l'asta.

Le buste contenenti le offerte dovranno essere sigillate a ceralacca e portare scritta all'esterno l'indicazione: « Offerta pel trasporto di carbone dall'Inghilterra. »

Il deliberamento avrà luogo anche nel caso di una sola offerta e sarà definitivo nello incanto bandito col presente avviso.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata da lira una ed esprimere chiaramente i prezzi domandati o il ribasso proposto sui prezzi sopra indicati. Quelle fatte per altri persona dovranno essere accompagnate dalla relativa procura speciale.

Saranno ammessi a concorrere coloro soltanto che giustifichino di essere cittadini italiani e che producono un certificato di moralità rilasciato dal sindaco di loro dimora o domicilio, di data non anteriore di due mesi al giorno dell'asta.

A garanzia dell'asta dovrà farsi in una delle Tesorerie provinciali, presso le quali sarà pubblicato il presente avviso, un deposito di lire 60,000 in contanti o in cartelle del Debito Pubblico valutate al corso di Borsa. Il deposito del deliberatario sarà passato alla Cassa di Depositi e Prestiti per campione del contratto.

Le condizioni dell'appalto sono visibili in questo Ministero (Divisione 4ª), presso le Direzioni delle costruzioni navali in Spezia, Napoli e Venezia e presso tutte le Capitanerie di porto.

Roma, 26 febbraio 1886.

5910 Il Capo Sezione: F. DE GAETANI.

(1ª pubblicazione)

SOCIETÀ ANONIMA della Strada Ferrata da ALESSANDRIA ad ACQUI

Capitale sociale lire 4,000,000, intieramente versato

SEDE IN FIRENZE.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società avrà luogo il giorno 25 marzo prossimo, a ore 10 antimeridiane in Firenze, via Bufalini, n. 35;

Ordine del giorno:

1. Resoconto annuale del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione e approvazione dei conti dell'esercizio 1885;
4. Nomina dei sindaci e supplenti per l'anno 1886.

Firenze, 26 febbraio 1886.

5884 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Società Romana Tramways-Omnibus

SOCIETÀ ANONIMA CON SEDE IN ROMA

Capitale lire 5,000,000. Tutto versato.

L'assemblea generale degli azionisti, che avrà luogo in Roma presso la sede dello spettabile Banco di Roma (via del Corso, n. 337), è convocata per il giorno di lunedì 8 marzo 1886, alle ore 10 1/2 ant.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci; approvazione del bilancio, fondi di riserva e dividendi riferibili all'esercizio 1885.
2. Elezione di tre consiglieri e tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Comunicazioni diverse.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni, ritirandone ricevuta, nel termine di giorni cinque, avanti quello fissato per la seduta.

Presso il Banco di Roma — Roma.

Presso il Crédit Liègeois — Liegi. 5635

Società Romana di Vetture

Capitale Sociale Lire 400,000 — Capitale Versato Lire 370,000.

I signori azionisti della Società Romana di Vetture sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria, prescritta dall'articolo 28 dello statuto sociale, che avrà luogo il 31 marzo 1886, alle ore 2 pom., nello stabilimento della Società al vicolo Carcano, fuori Porta Salara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio per l'esercizio 1885;
2. Nomina di 3 (tre) sindaci e due supplenti a senso dell'articolo 21 dello statuto sociale;
3. Comunicazioni diverse.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea si effettuerà presso i signori G. Ricotti e C, piazza San Silvestro, 62, a tutto il 15 marzo prossimo venturo.

Il bilancio e la relazione dei sindaci saranno depositati, dal 21 marzo p. v. in poi, presso l'ufficio sociale, piazza Termini, n. 12, e saranno visibili agli azionisti muniti del biglietto di ammissione all'assemblea.

Roma, li 27 febbraio 1886.

5885 L'AMMINISTRAZIONE.

COMUNE DI ANDRIA

Appalto dello Spazzamento.

Essendo andato deserto il primo incanto per detto appalto, si fa noto che nel giorno sei entrante marzo si esperimenterà il secondo incanto, a termini abbreviati, per aggiudicarsi l'appalto anche che si presentasse un solo concorrente.

L'asta si apre sul prezzo di lire 36,000, e per la durata di anni 10, come fu pubblicato col primo avviso.

Il termine a presentare le offerte del vigesimo è di giorni cinque, che scadono col mezzogiorno del 12 marzo.

Andria, 26 febbraio 1886.

Visto — Il Sindaco: A. GIOSCIA.

5887 Il Segretario G. CASTIGLIONE.

DIREZIONE TERRITORIALE (N. 38)
di Commissariato militare del IX Corpo d'Armata (Roma)

Avviso di provvisorio deliberamento

per l'appalto dell'impresa del servizio del Casermaggio militare e provvista del combustibile nel territorio del V Corpo d'Armata (Verona) Divisioni militari di Verona e Padova.

A tenore dell'art. 95 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che all'incanto tenuto oggi presso questa Direzione, giusta l'avviso d'asta in data 30 gennaio corrente anno, n. 37 d'ordine, l'appalto, in un sol lotto, dell'impresa del servizio del Casermaggio militare e provvista del combustibile nel territorio del V Corpo d'armata (Verona). Divisioni militari di Verona e Padova, venne provvisoriamente deliberato col ribasso di

Lire 20 765 per ogni cento lire.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali) prestabilito a giorni 15 per presentare offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, scade alle ore 3 pom. del giorno 12 marzo 1886.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, dovrà accompagnare l'offerta colla ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio della cauzione prescritta col succitato avviso d'asta in lire 200,000 ed attenersi a tutte le altre condizioni enunciate nell'avviso stesso.

Se nel termine dei fatali sarà presentata un'offerta ammissibile si procederà, a norma dell'art. 97 del citato regolamento, ad un nuovo incanto col metodo dell'estinzione delle candele, nel quale le offerte di ulteriore miglioramento dovranno essere fatte nella ragione decimale e non potranno essere inferiori a lire 0 25 per ogni cento lire.

Roma, 25 febbraio 1886.

Per detta Direzione

5869 *Il Capitano Commissario*: ACCATTINO.

Società Cooperativa di Iglesias
per gli articoli di consumo — Sede Iglesias

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

A termine dell'articolo 154 del Codice di commercio e dell'articolo 20 dello statuto sociale, l'assemblea generale ordinaria dei soci effettivi resta convocata pel 21 marzo p. v., alle ore 9 ant., in una delle sale della Scuola Mineraria, gentilmente concessa.

In caso di seconda convocazione, questa avrà luogo la domenica successiva 28 marzo.

Il bilancio è depositato a norma dello statuto, ed è a visione dei soci ogni giorno dalle 11 ant. alle 12 merid., a datare dal 1° marzo.

Iglesias, 21 febbraio 1886.

Il vicepresidente: TEODORO STIGLITZ.

Per il Segretario: ANT. PIRIA.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio del 1885;
4. Nomina di tre consiglieri scadenti d'ufficio;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Consiglieri in carica.

Teodoro Stiglitz, vicepresidente.
Alfredo Decinè, consigliere.
Raffaele Serra, id.
Ignazio Sanfilippo, id.

Consiglieri uscenti.

Cav. R. Cattaneo, presidente.
Giulio Stiglitz, consigliere.
Rubiu Vincenzo, id.

Comitato dei sindaci uscenti.

G. Fornara - B. Sagheddu - A. Racca (già dimissionari), sindaci.
A. Piria - E. Varsi, supplenti.

5903

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI PERUGIA (18ª)

Avviso di provvisorio deliberamento

della provvista di 1000 quintali di grano al panificio militare di Perugia.

A tenore dell'art. 95 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, num. 3074, si notifica che all'incanto tenuto oggi presso questa Sezione, giusta l'avviso d'asta in data 16 febbraio volgente, n. 3 d'ordine, per la provvista di 3000 quintali di grano nostrale divisa in 30 lotti di cento quintali caduno, vennero provvisoriamente deliberati

Lotti 10 al prezzo di lire 23 75 il quintale.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali) prestabilito a giorni cinque per presentare offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo, scade alle ore 2 pom. del giorno 4 marzo prossimo.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, per uno o più lotti, dovrà accompagnare l'offerta colla ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio della cauzione prescritta col succitato avviso d'asta in lire 200 per ogni lotto ed attenersi a tutte le altre condizioni enunciate nell'avviso stesso.

Perugia, 27 febbraio 1886. Per detta Sezione

5898 *Il Sottotenente commissario*: ROLLI.

BANCA PROVINCIALE NISSENA
SEDE IN CALTANISSETTA

Capitale nominale lire 250,000 — Capitale versato lire 247,450.
Valore nominale dell'azione lire 50.

Avviso.

Col giorno sette marzo avrà luogo, in 2ª convocazione l'assemblea generale degli azionisti della Banca Provinciale Nissena per trattare gli oggetti seguenti:

Ordine del giorno:

1. Relazione della Giunta d'amministrazione per le operazioni eseguite nel 2° semestre 1885.
2. Sul dividendo 2° semestre 1885.
3. Proposta per impiantare una succursale a Piazza Armerina.

A termine dell'articolo 35 dello statuto hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale degli azionisti tutti i soci che possedessero venti azioni nominali.

Potrà farvi parte quel socio che, possedendo azioni al portatore da raggiungere il numero venti, ove non ne abbia nominali, ne facesse deposito nelle casse della Banca tre giorni prima della riunione.

5914 Il Direttore: Barone BARTOCCELLI.

Società per la lavorazione della Gomma elastica e della Guttaperca
PIRELLI e C. — Milano

Avviso di convocazione.

Gli azionisti della Società Pirelli e C. sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali del proprio stabilimento (con entrata da via Galileo e da via al Ponte Seveso, 19), domenica 14 marzo 1886, alle ore 1 pom., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1885 e del riparto degli utili;
4. Nomina di tre sindaci e di due supplenti;
5. Proposta di regolamento per le gratificazioni agli impiegati ed alla Cassa di soccorso fra gli operai;
6. Aumento del capitale sociale (1);
7. Autorizzazione ad emettere delle Obbligazioni rimborsabili per quote annuali (1).

Dal giorno 4 al giorno 10 marzo, dalle ore 11 alle ore 2, la cassa della Banca Generale, sede di Milano, via A. Manzoni n. 14, riceverà il deposito delle azioni richiesto dallo Statuto sociale all'art. 14. — Saranno tenuti validi i depositi fatti presso Istituti di credito contro consegna delle relative ricevute portanti l'indicazione numerica dei titoli.

Milano, 25 febbraio 1886.

L'AMMINISTRATORE.

(1) Qualora per difetto di numero non si potesse deliberare, resta già fissata la seconda convocazione per il 28 marzo all'istessa ora e nei medesimi locali. — Si ricorda che a termini dell'art. 13 dello Statuto sociale, perchè sia valida la deliberazione sui n. 6 e n. 7 dell'ordine del giorno, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.

5870

N. 56.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 20 marzo pross. vent., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi l'ispettore generale delle strade ferrate, e presso la R. Prefettura di Ravenna, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione delle travate metalliche occorrenti nel tronco Massalombarda-Lungo della ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, lire 160,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 26 ottobre 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Ravenna.

I lavori dovranno essere compiuti in mesi dieci dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 8000, e quella definitiva in lire 16,000; ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 25 febbraio 1886.

5853 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

La Banca Popolare Cooperativa di Muro Lucano

Rettifica l'ordine del giorno pubblicato il 24 febbraio 1886, n. 45,

Proponendo all'assemblea generale degli azionisti l'emissione di due altre serie di azioni in lire 50,000 (Art. 5 statuto sociale.

Muro Lucano, 27 febbraio 1886.

Pel Direttore assente, il Consigliere delegato
PASQUALE PAGLIANO.

5919

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA

della Strada Ferrata da Torreberetti al Gravellone presso Pavia

Capitale sociale lire 5,000,000 — *Versato lire* 4,200,000

SEDE IN FIRENZE.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società avrà luogo il giorno 25 marzo prossimo, a ore 2 pomeridiane in Firenze, via Bufalini, n. 35.

Ordine del giorno:

1. Resoconto annuale del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione e approvazione dei conti dell'esercizio 1885;
4. Nomina dei sindaci e dei supplenti per l'anno 1886.

Firenze, 26 febbraio 1886.

5883 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

AVVISO D'ASTA

Il segretario comunale sottoscritto rende noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno quindici del p. v. mese di marzo, in questo ufficio comunale, ed avanti del sindaco o di chi per esso, si procederà a pubblici incanti per l'affitto dell'erba di una parte della selva San Vito. Detto affitto avrà la durata di anni cinque continui, a cominciare dal dì otto maggio 1886 per terminare addì sette stesso mese del 1891. La gara verrà aperta in aumento dell'annuo prezzo di lire novemila, che saranno pagate nelle mani di questo tesoriere comunale in tre rate uguali, e cioè a 15 aprile, a 15 agosto ed a 15 dicembre di ciascun anno.

Tutte le altre condizioni sono visibili in questa segreteria comunale in tutti i giorni. L'asta sarà tenuta col sistema dell'estinzione di candela vergine, e sotto la stretta osservanza di tutte le formole e prescrizioni di legge. L'aggiudicazione sarà soggetta ad aumento di ventesimo. Tutte le spese del contratto e registrazione del medesimo saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere anticipate nelle mani del segretario comunale. Coloro quindi che intenderanno concorrere potranno presentarsi negli indicati giorno, luogo ed ora, accompagnati da garante solidale e notoriamente solvibile.

Dato a Laterza, li 24 febbraio 1886.

Visto — Il Sindaco: RUSSI.

5888 Il Segretario comunale: R. MAGALDI.

Comune di Arcidosso — Provincia di Grosseto

Avviso d'asta a termini abbreviati.

In seguito alla deliberazione consigliare in data 30 marzo 1885, n. 17, e della Giunta comunale in data 15 e 26 febbraio u. s., nn 16 e 23, si addiverrà, alle ore 10 antimeridiane del dì 10 marzo corrente, nella sala delle adunanze consigliari dinanzi al sindaco, o di un suo delegato, ad un primo esperimento d'asta a termini abbreviati ad otto giorni, come da autorizzazione prefettizia del dì 18 febbraio u. s., per lo

Appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato in Arcidosso ad uso di scuole ed ufficio comunale, per la presunta somma, soggetta al ribasso d'asta di lire quarantatremila seicentodiciotto e centesimi cinquantotto (L. 43,618 58).

L'asta seguirà col metodo delle candele e sotto l'osservanza delle discipline prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentarsi a fare le loro offerte in ribasso, non inferiori a lire 0 10 per ogni cento lire sul prezzo sopra notato, e sempre in ragione decimale.

L'impresa sarà vincolata all'osservanza della perizia redatta dall'ingegnere comunale, visibile in questa segreteria durante le ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna, ed ultimarsi in diciotto mesi, e mantenerli un anno dalla finale collaudazione regolarmente accertata.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta, dovranno, nell'atto della medesima, presentare:

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente, nonchè esibire l'attestato di idoneità di cui all'art. 77 del regolamento approvato con R. decreto quattro maggio 1885, n. 3074, sopra ricordato.

2. La ricevuta dell'esattore comunale dalla quale risulti il fatto deposito interinale di lire 2000.

La cauzione definitiva è di lire 4000, e dovrà porsi in essere prima della stipulazione del contratto, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente.

L'ammontare dei lavori sarà pagato all'accollatario in cinque annuali rate, la prima delle quali, non inferiori a lire 10,000, durante l'esecuzione dei lavori, ed altra simile un anno dopo, sempre che sia avvenuto il collaudo dei medesimi; la rimanente somma al trentuno dicembre dei tre anni successivi 1889-90-91.

Per l'esecuzione delle opere di che trattasi, l'appaltatore dovrà dipendere dagli ordini dell'ingegnere comunale, e per quanto riguarda i locali scolastici, anche dalla Commissione che verrà nominata in conformità dell'articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 13 dicembre 1878, numero 4684.

Il contratto resta subordinato all'approvazione dell'autorità superiore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni 8 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, che sarà opportunamente pubblicato.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Dall'ufficio comunale di Arcidosso, li 1° marzo 1886.

Visto — Il Sindaco: G. MECCHINI.

5915 Il Segretario: UGO PACHINI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE